SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 gennaio 1999, n. **21.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

PROTOCOLLO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE, CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA.

Il Regno del Belgio,

Il Regno di Danimarca,

La Repubblica federale di Germania,

La Repubblica ellenica,

Il Regno di Spagna,

La Repubblica francese,

L'Irlanda,

La Repubblica italiana,

Il Granducato di Lussemburgo,

Il Regno dei Paesi Bassi,

La Repubblica d'Austria,

La Repubblica portoghese,

La Repubblica di Finlandia,

Il Regno di Svezia,

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati «Stati membri», e

La Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

La Repubblica di Moldavia,

dall'altra,

Tenendo conto dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerati parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, in proseguo «l'accordo», e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati mem-

bri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Art. 2.

I testi dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

Art. 3.

Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.

Art. 4.

Il presente protocollo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Fatto a Brexelles, addì quindici maggio millenovecentonovantasette.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2947):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 15 dicembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1998 (atto n. 2947/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula ed approvato il 7 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4775):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 2 ed il 15 dicembre 1998.

Esaminato in aula il 15 gennaio 1999 e approvato il 19 gennaio 1999.

99G0065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1999, n. **22.**

Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 49 che prevede, per il periodo transitorio 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, l'emanazione di disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula o di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavoro, forniture e servizi, alle esigenze derivanti dall'avvento dell'euro;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Periodo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nel periodo transitorio di introduzione dell'euro 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, con riferimento all'attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione.

Art. 2.

Predisposizione degli atti di gara in euro

1. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e negli atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni dei contratti di appalto o concessione di lavori, di appalto di servizi e forniture, e comunque in tutti gli atti dei relativi procedimenti, ivi comprese le graduatorie di aggiudicazione o affidamento, il valore in lire e in euro di tutti gli importi, presunti o reali, comunque espressi nei predetti atti.

Art. 3.

Conversione degli importi monetari negli atti di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici formulano le indicazioni dei valori monetari di cui all'articolo 2 dopo aver proceduto alla conversione degli importi espressi in euro in importi in lire e viceversa, in base agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e, se del caso, con le modalità, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 4.

Formulazione delle offerte in sede di gara

1. Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, l'offerta e le eventuali giustificazioni a corredo previste dalla legislazione vigente possono essere espressi in lire o in euro a scelta del concorrente.

2. L'opzione della denominazione in euro espressa dal partecipante alla gara o dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partecipante alla gara o l'offerente.

3. L'opzione iniziale espressa in lire dal partecipante alla gara o dall'offerente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.

Art. 5.

Pagamenti

1. Il creditore può ottenere il pagamento in euro, fino all'estinzione dell'obbligazione. L'opzione per l'euro, una volta effettuata, è irrevocabile.

2. Al momento della stipula del contratto, qualora siano dovute ai sensi di legge anticipazioni, il creditore può chiederne il pagamento in euro.

3. Per i contratti di appalto di lavori e di servizi, il cui corrispettivo è corrisposto per acconti, il creditore può richiedere il pagamento in euro all'atto della firma dello stato di avanzamento dei lavori appaltati e dei servizi resi. Per i contratti di fornitura, il cui valore è pari o superiore alla soglia di valore comunitario, la richiesta di pagamento del prezzo in euro è formulata al momento della consegna dei beni pattuiti.

4. Se l'adempimento dell'obbligo principale avviene in euro, le somme dovute in adempimento di obbligazioni accessorie sono corrisposte parimenti in euro.

5. È demandata alle singole amministrazioni la definizione delle modalità di pagamento in euro dei crediti non derivanti da contratto.

6. Il debitore delle amministrazioni pubbliche ha la facoltà di pagare in euro nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1999, relativi a contratti stipulati prima di tale data.

Art. 6.

Disciplina relativa alle procedure avviate prima dell'inizio del periodo transitorio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano anche a tutti gli atti preliminari alla gara, già avviati prima del 1° gennaio 1999, qualora il relativo bando sia pubblicato dopo tale data.

2. Qualora il bando di gara sia pubblicato prima del 1° gennaio 1999, alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti dopo tale data non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), riguarda l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti.

— Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 è relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, viene di seguito riportato:

«Art. 4. — 1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.

2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto della conversione.

3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

4. Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati».

«Art. 5. — Gli importi da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».

— Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», è il seguente:

«Art. 3 *(Calcoli intermedi)*. — 1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'art. 4.4 del regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da *a)* a *d)*».

«Art. 4 *(Importi in lire contenuti in norme vigenti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) l'art. 2327 del codice civile è sostituito dal seguente:

"La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.";

b) i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";

c) i commi primo e secondo dell'art. 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.";

d) il comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro:";

e) il comma 4 dell'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.";

f) il comma 4 dell'art. 34 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";

g) il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro.";

h) il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto *A)* della tabella allegata;

b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto *A)* della suddetta tabella;

c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto *A)* della suddetta tabella.".

3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso di conversione".

A decorrere dal 1° gennaio 2002 il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile è abrogato.

5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione europea per l'adozione, ai sensi dell'art. 109 L, paragrafo 4, del trattato, dei tassi di conversione in euro delle monete dei Paesi partecipanti, e anche in deroga all'art. 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia può rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto art. 2 secondo le modalità operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il contenuto della disposizione di cui all'art. 48, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213/1998:

«1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti».

99G0070

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il giorno 14 dicembre 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella è accertato per il giorno 14 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 gennaio 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A0986

DECRETO 7 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il giorno 14 dicembre 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella è accertato per il giorno 14 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 gennaio 1999

p. *Il direttore regionale:* MOLÈ

99A0987

DECRETO 5 febbraio 1999.

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli ACI anno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria;

Visti, in particolare, l'art. 2 del citato decreto n. 37 del 1997, che prevede taluni casi di annullamento degli atti impositivi da parte dell'amministrazione finanziaria e l'art. 3 che indica, quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela, quella del rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;

Ritenuto che il potere di autotutela include il potere di sospensione degli atti al fine di consentirne l'esame di legittimità e di evitare che l'esecuzione produca, prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti lesivi nei confronti dei contribuenti;

Considerato che con emissione luglio e settembre 1998 sono stati iscritti a ruolo, con scadenza 10 settembre e 10 novembre 1998, i rilievi ACI afferenti l'anno 1994;

Rilevato, successivamente, che alcune delle predette iscrizioni a ruolo contenevano importi non dovuti dai contribuenti;

Considerato che per non esporre i contribuenti al pagamento di somme indebite si sono resi necessari ulteriori controlli, al fine di discaricare le partite erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali;

Ritenuto che non è possibile osservare le indicate scadenze del 10 settembre 1998 e del 10 novembre 1998;

Decreta:

È posticipata al 10 febbraio 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 settembre e del 10 novembre 1998, relative ai rilievi ACI afferenti l'anno 1994.

I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata così come posticipata.

Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata, anche in sovrastampa, una frase del seguente tenore «È posticipata al 10 febbraio 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 settembre e 10 novembre 1998, relative ai rilievi ACI afferenti l'anno 1995».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A0988

DECRETO 5 febbraio 1999.

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli ACI anno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria;

Visti, in particolare, l'art. 2 del citato decreto n. 37 del 1997, che prevede taluni casi di annullamento degli atti impositivi da parte dell'amministrazione finanziaria e l'art. 3 che indica, quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela, quella del rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;

Ritenuto che il potere di autotutela include il potere di sospensione degli atti al fine di consentirne l'esame di legittimità e di evitare che l'esecuzione produca, prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti lesivi nei confronti dei contribuenti;

Considerato che con emissione dicembre 1998 sono stati iscritti a ruolo, con scadenza 10 febbraio 1999, i rilievi ACI afferenti l'anno 1995;

Rilevato, successivamente, che alcune delle predette iscrizioni a ruolo contenevano importi non dovuti dai contribuenti;

Considerato che per non esporre i contribuenti al pagamento di somme indebite si sono resi necessari ulteriori controlli, al fine di discaricare le partite erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali;

Ritenuto che potrebbe risultare difficile l'osservanza dell'indicata scadenza del 10 febbraio 1999;

Decreta:

È posticipata al 10 aprile 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative ai rilievi ACI afferenti l'anno 1995.

I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata così come posticipata.

Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata, anche in sovrastampa, una frase del seguente tenore «È posticipata al 10 aprile 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative ai rilievi ACI afferenti l'anno 1995».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A0989

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 1999.

Modificazione degli elenchi delle specialità medicinali registrate di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996, soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *e),* n. 2), 13, commi 1, 2, 3 e 14, comma 1, lettera *a),* n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, concernente gli elenchi delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Tenuto conto delle numerose segnalazioni di abuso ed uso improprio da parte di tossicodipendenti delle specialità medicinali «Darkene» e «Roipnol» a base di flunitrazepam, inserite nella tabella V del decreto interministeriale 4 dicembre 1996 sopra citato;

Considerato che la commissione stupefacenti delle Nazioni unite, prevista dalla convenzione unica sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, ha posto la sostanza «flunitrazepam» nella tabella III, corrispondente alla tabella IV della vigente normativa nazionale;

Visto che l'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, concernente la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevede sanzioni penali solo per le sostanze inserite nelle tabelle I, II, III e IV;

Ravvisata la necessità di adottare ogni misura idonea a controllare e limitare l'abuso delle specialità medicinali a base di «flunitrazepam», trasferendole dalla tabella V alla tabella IV;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli elenchi delle specialità medicinali registrate, di cui alle tabelle IV e V del decreto interministeriale 4 dicembre 1996, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.

2. Nella tabella IV sono aggiunte le seguenti specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope:

Principio attivo	Specialità medicinali
Flunitrazepam	Darkene gocce Darkene compresse Roipnol compresse Valsera compresse

3. Nella tabella V sono eliminate le specialità medicinali di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

99A0789

DECRETO 4 febbraio 1999.

Integrazione al decreto 22 dicembre 1998 recante «Modificazione del regime di fornitura delle specialità medicinali a base di eritropoietina».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 12;

Visto il decreto legislativo n. 539/1992, e in particolare gli articoli 5 e 8;

Visto il decreto legislativo n. 540/1992;

Considerato che la recente acquisizione dei dati relativi al consumo di prodotti a base di eritropoietina ha fatto emergere fondate preoccupazioni per il possibile uso improprio;

Visto il parere del 27-28 ottobre 1998 con il quale la Commissione unica del farmaco alla luce di quanto considerato ha approvato la variazione del regime di fornitura, al fine di rendere possibile un più efficace controllo della prescrizione e al fine di vietarne l'uso improprio;

Considerata l'opportunità di ribadire specificamente l'individuazione degli specialisti autorizzati alla prescrizione dei prodotti a base di eritropoietina di cui al decreto 22 dicembre 1998 «Modificazione del regime di fornitura delle specialtà medicinali a base di eritropoietina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto 22 dicembre 1998 «Modificazione del regime di fornitura delle specialità medicinali a base di eritropoietina», è apportata la seguente modificazione:

a) all'art. 1, ultimo periodo, dopo le parole «centri ospedalieri» sono eliminate le parole «o di specialisti» e sono aggiunte le seguenti parole «o dei seguenti specialisti:

nefrologo;

ematologo;

internista;

chirurgo;

anestesiologo;

pediatra;

emotrasfusionista;

oncologo.».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A0990

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 dicembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof. Luciano Guerzoni e ing. Antonino Cuffaro.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 e dal decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998 con il quale, tra gli altri, l'on. prof. Ortensio Zecchino è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998, tra gli altri, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il prof. Luciano Guerzoni e l'ing. Antonino Cuffaro;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai suddetti Sottosegretari di Stato la trattazione di affari attinenti a compiti istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed integrale attuazione è data al criterio della netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione amministrativa devoluti al personale dirigente, come regolato dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997.

Art. 2.

Sono riservate al Ministro le funzioni e le responsabilità di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato ed integrato nonché dagli articoli 3, 4 e 10 del decreto legisaltivo n. 279/1997, nelle attività ivi meglio descritte ed inerenti in generale le materie di alta direzione, di responsabilità politica generale e di coordinamento politico-amministrativo, finanziario contabile, programmatico ed organizzativo.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni, ivi compresa la firma dei relativi atti, nelle materie sottoindicate:

a) affari concernenti l'autonomia universitaria, l'innovazione didattica e la condizione studentesca, nonché il sistema statistico e informativo del Ministero;

b) rappresentanza nelle consultazioni tra Ministero e organizzazioni sindacali, anche in ordine ai provvedimenti rimessi alla contrattazione decentrata;

c) collaborazione al Ministro nelle attività parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sull'autonomia delle Università e sul diritto allo studio, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale delle Università;

d) implementazione di studi ed iniziative sostenibili nei settori della formazione continua e dell'alta formazione non universitaria, nonché del post-laurea e degli accessi alle professioni;

e) presidenza di apposita commissione, da definire, per l'elaborazione di testo unico sulle leggi per l'istruzione universitaria e il diritto allo studio;

f) altri speciali affari su specifico incarico del Ministro, relativamente alla valutazione ed alla programmazione del sistema universitario.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato ing. Antonino Cuffaro, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni, ivi compresa la firma dei relativi atti, nelle materie sottoindicate:

a) affari concernenti lo sviluppo ed il potenziamento degli enti di ricerca e della diffusione della cultura scientifica;

b) partecipazione in rappresentanza del Ministero alle sedute del CIPE;

c) collaborazione al Ministro nelle attività parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sulla ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale degli enti di ricerca, nonché nelle iniziative connesse alla ricerca applicata ed all'incentivazione delle attività produttive;

d) implementazione di studi e di iniziative sostenibili nella ricerca, anche non convenzionale, e sull'innovazione tecnologica in ottica di sviluppo industriale, territoriale ed occupazionale;

e) presidenza di apposita commissione, da definire, per l'elaborazione di testo unico sulle leggi per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;

f) altri speciali affari su specifico incarico del Ministro, relativamente allo sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica.

Art. 5.

Nelle materie di cui agli articoli 3 e 4, dovrà essere acquisito il previo assenso del Ministro per questioni di particolare rilievo politico e di rilevante importanza economica ed amministrativa, nonché per atti concernenti rapporti internazionali.

Art. 6.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1998

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 7

99A0954

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile ed autoraddrizzante denominata «25 MAN DL SR» fabbricata dalla Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 3 agosto 1998, della società Zodiac Italia S.r.l., con sede a Novegro di Segrate (Milano), via Pascoli, 8/b, nella sua qualità di rappresentante in Italia della Zodiac Intemational - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia), con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile ed autoraddrizzante denominata «25 MAN DL SR»;

Visto il decreto ministeriale n. 88/1998 in data 13 novembre 1998 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile ed autoraddrizzante denominata «25 MAN DL SR» avente pacco di dotazioni tipo *A*;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica numero 97-DG-34-TA in data 15 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

La zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile ed autoraddrizzante denominata «25 MAN DL SR», fabbricata dalla Zodiac International - Division

Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia), dichiarata di «tipo approvato» con il decreto n. 88/1998 in data 13 novembre 1998 è approvata anche con il pacco dotazioni tipo *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A0955

DECRETO 21 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» del battello d'emergenza denominato «Ribsea 570» fabbricato dalla ditta Mulder & Rijke BV di Loggerstaat (Olanda), rappresentata in Italia dalla società ing. A. Caciottoli, in Trieste.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30 e 47 del Capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48(66) e MSC 47(66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 25/1991 del 20 giugno 1991 ed il decreto ministeriale n. 37/1993 del 25 giugno 1993 con i quali veniva dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «Harricane 570» dal quale il battello denominato «Ribsea 570» deriva;

Vista l'istanza, in data 18 dicembre 1998, della società ing. A. Caciottoli S.a.s., con sede a Trieste, via Cassa di Risparmio, 6, con la quale ha chiesto riconoscimento di «tipo approvato» per il battello d'emergenza denominato «Ribsea 570» a seguito delle seguenti modifiche rispetto al modello «Harricane 570» sopracitato:

utilizzo del motore fuoribordo tipo Mariner 60 ELO al posto del tipo RS 65 della Jonhnson;

sistemazione del dispositivo di autoraddrizzamento;

sistemazione di una struttura tubolare per il sollevamento del battello;

utilizzo del dispositivo di sganciamento di tipo Off Load M&R 27kN.

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na., direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica numero 97-DG-112-TA in data 12 novembre 1998, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il battello d'emergenza denominato «Ribsea 570», fabbricato dalla ditta Mulder & Rijke BV di Loggerstaat (Olanda), rappresentata in Italia dalla società ing. A. Caciottoli, sopracitata.

Il battello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battel1o: «Ribsea 570»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A0956

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 gennaio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva n. 2/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 1998 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Alessandra Grande i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal Provveditorato agli studi di Isernia, sostenute dall'interessata il 10 dicembre 1998;

Decreta:

Il titolo Zeugniss über die Staatliche Anerkennung für Erziehrin presso l'Istituto Käthe Kollwitz Schule di Offenbach conseguito il 2 giugno 1992 in Germania dalla sig.ra Alessandra Grande, nata il 5 novembre 1969 e inerente alla formazione professionale di insegnante, costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 15 gennaio 1999

Il dirigente coordinatore del servizio
GIOMBOLINI

99A0957

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 1999.

Approvazione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1107/96, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione erga-omnes, sul territorio italiano;

Si provvede

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione dell'Unione europea del 12 giugno 1996.

I produttori che intendano porre in commercio il «Prosciutto di Modena» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 25 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "PROSCIUTTO DI MODENA"

A

NOME DEL PRODOTTO CHE COMPRENDE LA DENOMINAZIONE D'ORIGINE

A.1 Il nome del prodotto è "PROSCIUTTO DI MODENA".

A.2 La denominazione d'origine "Prosciutto di Modena" è giuridicamente protetta a livello nazionale dalla legge della Repubblica Italiana 12 gennaio 1990 n. 11 "Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto", attualmente in vigore.

B

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO MEDIANTE INDICAZIONE DELLE MATERIE PRIME E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE, CHIMICHE, MICROBIOLOGICHE ED ORGANOLETTICHE

B.1 La denominazione di origine del "Prosciutto di Modena" è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione e viene attestata dal contrassegno previsto dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, atto a garantire l'origine, l'identificazione e l'osservanza delle disposizioni produttive contenute nel presente disciplinare.

B.2 Il prosciutto di Modena è ottenuto esclusivamente dalla coscia fresca di suini nati, allevati, e macellati nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, secondo le prescrizioni produttive contenute nel presente disciplinare.

B.2.1 I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e dissanguati secondo le migliori tecniche di produzione, non prima del nono mese dalla nascita.

B.2.2 E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

B.2.3 La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.

B.2.4 Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del Prosciutto di Modena devono essere di peso sufficiente a far conseguire un peso, a fine stagionatura, non inferiore ai sette chilogrammi.

B.2.5 Lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del femore (sottonoce), con la coscia e la relativa faccia esterna poste sul piano orizzontale, non deve essere inferiore a 15 millimetri, cotenna compresa, in funzione della pezzatura.

B.2.6 La giusta consistenza del grasso è stimata attraverso la determinazione del numero di jodio e/o del contenuto di acido linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo adiposo sottocutaneo della coscia. Per ogni singola coscia il numero di jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non deve essere superiore al 15%.

B.2.7 Sono escluse le cosce provenienti da suini con miopatie conclamate (PSE, DFD, postumi evidenti di pregressi processi flogistici e traumatici, ecc.), accertate obiettivamente e certificate, al macello, da un medico veterinario.

B.2.8 Dopo la macellazione, le cosce suine non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione. Per refrigerazione si intende che le cosce suine devono essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura interna variabile tra – 1 grado C° e + 4 gradi C°.

B.2.9 Non è ammessa la lavorazione di cosce suine che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 o da oltre 120 ore.

B.3 Il prosciutto di Modena, al termine della stagionatura presenta particolari caratteristiche organolettiche e qualitative, che si concretizzano in una oggettiva caratterizzazione e nella ricorrenza di determinati parametri; questi ultimi sono l'inequivocabile risultato della correlazione, confermata nel tempo fra caratteristiche organolettiche e parametri chimici in funzione delle metodiche produttive.

B.3.1 Le particolari caratteristiche organolettiche e qualitative del prosciutto di Modena rispondono ai seguenti requisiti:

a) forma a pera, con esclusione del piedino ottenuta con l'eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura ed asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;
b) peso minimo non inferiore a chilogrammi sette; di norma ricompreso tra gli otto e dieci chilogrammi;
c) colore rosso vivo del taglio;
d) sapore sapido ma non salato;
e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;
f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.

B.3.2 Per quanto riguarda l'osservanza di determinati parametri, il prosciutto di Modena è altresì caratterizzato dall'osservanza di requisiti, verificati mediante l'analisi chimica e riferiti alla composizione centesimale di una frazione del muscolo bicipite femorale, rilevati prima dell'apposizione del contrassegno di cui al punto B.1 del presente disciplinare.

B.3.3 L'umidità percentuale non deve essere inferiore al 50%, né superiore al 61%.

B.3.4 Il cloruro di sodio in percentuale non deve essere inferire al 4,5% né superiore al 6,7%.

B.3.5 Il quoziente del rapporto tra la composizione percentuale di cloruro di sodio e l'umidità percentuale (espresso in valori numerici moltiplicati per 100) non deve essere inferiore a 7,4 né superiore a 13,5.

B.3.6 L'indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricloroacetico -TCA- riferite al contenuto in azoto totale) non deve essere inferiore al 21%, né superiore al 31%.

B.3.7 Il peso del prosciutto di Modena intero è di norma ricompreso tra gli otto e i dieci chilogrammi, e comunque mai inferiore a sette chilogrammi.

B.4 Il prosciutto di Modena è commercializzato anche frazionato; in tal caso su ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di cui al punto B.1. Qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovrà essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato.

C

DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2, PARAGRAFO 4

C.1 La zona tipica di produzione del prosciutto di Modena, così come individuata e delimitata dalla Legge 12 gennaio 1990, n. 11, corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montanto, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (già Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti.

C.2 Nella zona di cui al punto C.1 devono essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi tutte le fasi della trasformazione della materia prima, previste dalla presente disciplinare.

C.3 La materia prima (crf. Punto B.2) proviene da un'area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio.

C.4 Nella suddetta zona di provenienza della materia prima hanno sede tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla produzione del prosciutto di Modena e gli stabilimenti di macellazione abilitati alla relativa preparazione, nonché i laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata.

C.5 Tale zona di provenienza della materia prima è rispondente a quanto richiesto dalla legge 12.01.1990 n. 11 così come modificata dall'articolo 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

C.6 Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 5, del Reg. CEE n. 2081/92, la produzione delle materie prime deve soddisfare le seguenti prescrizioni e condizioni particolari.

C.6.1 Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto in esito a precise prescrizioni produttive, originate da peculiari tecniche d'allevamento praticate nella zona considerata, puntualmente codificate e pertanto riconosciute e generalmente adottate all'interno del circuito della produzione tutelata.

C.6.2 Sono pertanto ammessi gli animali in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano. Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorati dal Libro Genealogico Italiano.

C.6.3 Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purchè provengano da schemi di selezione od incrocio con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante.

C.6.4 In osservanza alla tradizione, sono comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS) che oggi sono rilevati obiettivamente anche sugli animali "*post mortem*" e sui prosciutti stagionati.

C.6.5 Sono in ogni caso esclusi gli animali che non producono cosce conformi al presente disciplinare, con riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda B.

C.6.6 Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland.

C.6.7 I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze, e comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di 160 chilogrammi (più o meno 10%).

C.6.8 Gli alimenti consentiti, le quantità, e le modalità di impiego devono essere quelli riportati nelle tavole prescritte, che seguono al successivo punto C.13.

C.6.9 L'alimento dovrà essere preferibilmente presentato in forma liquida (broda o pastone) e, per tradizione, con siero di latte.

C.6.10 Rispetto alle quantità indicate nel presente disciplinare sono ammesse tolleranze massime del 10%.

C.6.11 Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità nell'alimento è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

C.6.12 Siero di latte (sottoprodotto di cagliate) e latticello (sottoprodotto della lavorazione del burro) insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

C.6.13 Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

C.6.14 Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.

C.7 I fattori di caratterizzazione della coscia suina fresca sono prescritti nelle condizioni indicate nella precedente scheda B.

C.8 Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del prosciutto di Modena sono così definite:

- allattamento: da 0 a 30 giorni sotto scrofa
- svezzamento: da 30 a 80 giorni
- magronaggio: da 30 a 80 chilogrammi di peso
- ingrasso: da 80 a 160 chilogrammi e oltre

C.8.1 Le tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati accrescimenti giornalieri, nonché la produzione di carcasse incluse nelle classi centrali della Classificazione CEE.

C.8.2 Le strutture e le attrezzature dell'allevamento devono garantire agli animali condizioni di benessere.

C.8.3 I ricoveri devono risultare ben coibentati e ben aerati, in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.

C.8.4 I pavimenti devono essere caratterizzati da una bassa incidenza di fessurazioni e realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed antisdrucciolevoli.

C.8.5 In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.

C.9 L'unicità del suino pesante italiano è stata riconosciuta direttamente dalla Comunità. Infatti in sede di applicazione del Reg. CEE n. 3220/84 – concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine – ha riconosciuto unicamente all'Italia la presenza sul territorio delle due popolazioni suine:

- il suino leggero, macellato a pesi conformi alle medie europee e destinato al consumo di carni fresche
- il suino pesante, macellato a pesi superiori ai 150/160 chilogrammi, le cui carni sono destinate all'industria salumiera.

Questo ha portato a distinguere le carcasse in "leggere" e "pesanti" ed alla applicazione di due formule nettamente diverse nella valutazione commerciale (Decisione Commissione 21712/88).

C.9.bis In particolare onde garantire l'osservanza delle condizioni indicate nel presente disciplinare, gli allevamenti si assoggettano al seguente regime di controllo. E' instaurato un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di particolari condizioni produttive delle materie prime, nonché degli obiettivi posti a carico di tutti i soggetti ricompresi nel circuito della produzione tutelata del Prosciutto di Modena (allevatori, macellatori, sezionatori, produttori).

C.9.1 Per essere compresi nel "circuito della produzione tutelata" gli allevatori devono essere preventivamente riconosciuti e codificati dall'organismo abilitato.

C.9.2 A tal fine, gli allevatori presentano all'organismo abilitato apposita richiesta; questi, effettuati gli accertamenti del caso, assegna ad ogni singolo allevatore un codice di identificazione su base alfanumerica, e gli fornisce gli appositi supporti cartacei, prenumerati e precodificati, indispensabili per il rilascio della dichiarazione di cui in appresso.

C.9.3 L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto C.9.1 appone sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il quarantacinquesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile.

C.9.4 L'apposizione di tale timbro è effettuata mediante applicazione, con apposito strumento a compressione, di un tatuaggio indelebile ed inamovibile anche "*post mortem*", sulla porzione laterale di entrambe le cosce del suinetto posta appena sotto una linea orizzontale che parte dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del bicipite femorale.

C.9.5 La timbratura riproduce il codice d'identificazione di cui al punto C.9.1 ed una ulteriore lettera alfabetica, utilizzata in funzione variabile in relazione al mese di nascita dell'animale. La timbratura è apposta sotto la responsabilità dell'allevatore.

C.9.6 Nelle ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito ad altro allevamento, quest'ultimo deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo timbro recante il proprio codice di identificazione su entrambe le cosce dei suini, in modo da risultare indelebile ed inamovibile anche "*post mortem*".

C.9.7 Il timbro di cui al punto precedente è apposto sulla porzione laterale della coscia con una superficie di ingombro non superiore a 45 millimetri per 85 millimetri, evitando la sovrapposizione con il timbro di cui al punto C.9.3 e, preferibilmente, non oltre l'ottavo mese di vita.

C.9.8 Il timbro di cui al punto C.9.6 deve comunque essere apposto prima dell'invio del suino alla macellazione.

C.9.9 L'allevatore è obbligato a rilasciare, per i suini avviati alla macellazione, una dichiarazione attestante la conformità alle prescrizioni ed alle condizioni particolari previste dal presente disciplinare.

C.9.10 A tal fine, all'atto della spedizione dei suini presso un macello riconosciuto, l'allevatore deve compilare, in triplice copia, un esemplare della dichiarazione i cui supporti cartacei gli sono stati preventivamente forniti dall'organismo abilitato.

C.9.11 La dichiarazione identificativa dell'allevatore, prenumerata, e precodificata e da questi datata e sottoscritta attesta l'osservanza delle prescrizioni produttive disposte dal presente disciplinare e, inoltre, è integrata dalla indicazione sintetica dei genotipi utilizzati, del numero dei capi e della relativa destinazione. I criteri e le metodologie di compilazione, gestione, utilizzazione e circolazione delle dichiarazioni sono disciplinate con direttiva dell'organismo abilitato.

C.9.12 Una copia della dichiarazione viene rilasciata al macello, una viene trasmessa all'organismo abilitato, secondo modalità stabilite da quest'ultimo e la terza viene conservata agli atti.

C.9.13 Gli allevatori sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi loro derivanti dal presente disciplinare, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei locali e degli impianti e l'osservanza delle prescrizioni produttive.

C.9.14 L'organismo abilitato svolge i propri compiti di vigilanza e di controllo con particolare riferimento alla osservanza delle prescrizioni produttive ed alla regolare apposizione dei timbri, avvalendosi di proprio personale dipendente o di altri soggetti preventivamente incaricati e qualificati professionalmente, come indicato nella successiva scheda G..

C.9.15 L'organismo abilitato può avvalersi degli atti di ufficio eventualmente messi a disposizione dal veterinario ufficiale competente per territorio, per attuare il controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dal presente disciplinare.

C.10 Onde garantire l'osservanza delle condizioni indicate nel presente disciplinare, i macelli si assoggettano al seguente regime di controllo.

C.10.1 I macelli che intendono fornire le cosce suine fresche destinate alla produzione del prosciutto di Modena devono inoltrare all'organismo abilitato domanda per ottenere un apposito riconoscimento.

C.10.2 La domanda è corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria, nonché dei requisiti igienico sanitari richiesti dalle norme vigenti.

C.10.3 L'organismo abilitato, effettuati i necessari accertamenti, provvede all'attribuzione di un codice d'identificazione del macello e fornisce uno o più timbri destinati alla relativa apposizione sulle cosce suine fresche destinate alla produzione del prosciutto di Modena.

C.10.4 Sulle cosce suine fresche munite del timbro o dei timbri apposti dall'allevatore e pervenutigli con copia delle dichiarazioni di cui al punto C.9.10, accertatane la corrispondenza ai requisiti indicati nella precedente scheda B, il macellatore è tenuto ad apporre un timbro indelebile impresso a fuoco.

C.10.5 Il timbro di cui al punto precedente riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione ed è impresso sulla cotenna.

C.10.6 Il macellatore è tenuto ad accompagnare ogni singola partita di cosce fresche sulle quali ha apposto il timbro di cui al punto C.10.4, con un esemplare o una copia dalla dichiarazione ottenuta nelle forme previste al punto C.9.10.

C.10.7 Qualora la dichiarazione originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengono destinate a diversi "prosciuttifici" e, comunque, a separate forniture, il macellatore è tenuto ad accompagnare ogni singola consegna di cosce fresche con copia della dichiarazione stessa, allegata ad un documento riepilogativo di sintesi od altri documenti comunque richiesti dall'organismo abilitato.

C.10.8 I laboratori di sezionamento eventualmente riconosciuti soggiacciono agli stessi obblighi del macello disposti dal presente disciplinare ed integrano la documentazione prevista con fotocopia dei documenti che, ai sensi della vigente normativa amministrativa e sanitaria, hanno accompagnato il trasferimento delle mezzene o degli altri tagli da un altro dei macelli comunque riconosciuti.

C.9.10 I macellatori sono tenuti a consentire ogni forma di controllo intesa ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dal presente disciplinare, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei locali e degli impianti nonché l'osservanza delle prescrizioni produttive.

C.10.10 Valgono, relativamente allo sviluppo della attività di controllo dell'organismo abilitato le indicazioni di cui al punto C.9.14.

C.10.11 Valgono anche in questo caso le indicazioni di cui al punto C.9.15.

C.11 I soggetti, allevatori e macellatori, nei confronti dei quali siano accertate inadempienze od illegittimità, ivi comprese false dichiarazioni o falsificazioni, sono puniti nelle forme previste dalla Legge della Repubblica Italiana 12 gennaio 1990 n.11.

C.11.1 All'accertamento delle circostanze di cui al punto precedente provvedono l'organismo abilitato ed altri organi di vigilanza e di controllo nelle forme meglio indicate nella successiva scheda G.

C.12 L'organismo abilitato provvede inoltre direttamente al controllo ed al sistematico riscontro degli obblighi di timbratura e di dichiarazione da parte di allevatori e macellatori nell'ambito delle procedure di controllo.

C.13 **Alimentazione dei suini destinati alla produzione di Prosciutto di Modena**

Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo (tutti quelli utilizzabili nel periodo d'ingrasso, in idonea concentrazione, nonchè' quelli sottoelencati. La presenza di sostanza secca da cereali non dovra' essere inferiore al 45% di quella totale):

Semola glutinata di mais e/o corn gluten feed	s.s: fino al 5% della s.s. della razione
Carrube denocciolate	s.s: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di carne (solo se di buona qualita')	s.s: fino al 2% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s: fino all'1% della s.s della razione
Farina di estrazione di soia	s.s: fino ad un massimo del 20%
Distillers	s.s: fino al 3% della s.s. della razione
Latticello*	s.s: fino ad un massimo di 6 l capo/giorno
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 gradi centigradi	s.s: fino al 2% della s.s della razione
Lisati proteici	s.s: fino all'1% della s.s. della razione
Silomais	s.s: fino al 10% della s.s. della razione

s.s.= sostanza secca

Alimenti ammessi nella fase di ingrasso (la presenza di sostanza secca da cereali nella fase di ingrasso non dovra' essere inferiore al 55% di quella totale);

Mais	s.s: fino al 55% della s.s. della razione
Pastone di granella e/o pannocchia	s.s: fino al 55% della s.s. della razione

Sorgo	s.s: fino al 40% della s.s. della razione
Orzo	s.s: fino al 40% della s.s. della razione
Frumento	s.s: fino al 25% della s.s. della razione
Triticale	s.s: fino al 25% della s.s. della razione
Avena	s.s: fino al 25% della s.s. della razione
Cereali minori	s.s: fino al 25% della s.s della razione
Cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento	s.s: fino al 20% della s.s. della razione
Patata disidratata***	s.s: fino al 15% della s.s. della razione
Manioca***	s.s: fino al 5% della s.s. della razione
Polpe di bietola surpressate ed insilate	s.s: fino al 15% della s.s. della razione
Expeller di lino	s.s: fino al 2% della s.s. della razione
Polpe secche esauste di bietola	s.s: fino al 4% della s.s. della razione
Marco mele e pere; buccette d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori	s.s: fino al 2% della s.s. della razione
Siero di latte*	s.s: fino ad un massimo di 15 l capo/giorno
Latticello*	s.s: fino ad un apporto massimo di 250 gr. capo/giorno di s.s.
Farina disidratata di medica	s.s: fino al 2% della s.s. della razione
Melasso**	s.s: fino al 5% della s.s della razione
Farina di estrazione di soja	s.s: fino al 15% della s.s. della razione
Farina di estrazione di girasole	s.s: fino all'8% della s.s. della razione
Farina di estrazione di sesamo	s.s: fino al 3% della s.s. della razione

Farina di estrazione di cocco	s.s: fino al 5% della s.s. della razione
Farina di estrazione di germe di mais	s.s: fino al 5% della s.s. della razione
Pisello e/o altri semi di leguminose	s.s: fino al 5% della s.s. della razione
Lievito di birra e/o di torula	s.s: fino al 2% della s.s. della razione
Lipidi con punto di fusione superiore a 40 gradi centigradi	s.s: fino al 2% della razione

D

ELEMENTI COMPROVANTI L'ORIGINARIETA' DEL PRODOTTO NELLA ZONA GEOGRAFICA

D.1 L'indicazione degli elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica richiamata dalla denominazione che lo designa, deve considerare necessariamente l'articolazione della delimitazione fissata con la precedente scheda C.

D.2 Gli elementi comprovanti l'originarietà di un prodotto con riferimento ad una zona geografica (scheda D) e gli elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico (scheda F) non sono suscettibili di autonoma trattazione data la loro strettissima interconnessione. La produzione dell'attuale Prosciutto di Modena infatti, nasce e si afferma nell'arco del tempo nella zona pedecollinare sia per la ricorrenza di determinate situazioni microclimatiche, sia perché la conservazione della carne, con l'impiego di sale, tempo e aria, è assolutamente legata al diffuso allevamento del suino ulteriormente tipico di una determinata zona geografica, a sua vòlta caratterizzata da peculiari tecniche di produzione agraria. La stretta connessione tra le zone di approvvigionamento della materia prima e della zona di stagionatura, consentono infatti di sostenere e provare che:

D.2.1 il prosciutto di Modena è sicuramente originario della zona geografica indicata al precedente punto C 1 e le relative caratteristiche, sono essenzialmente dovute all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani; inoltre, la relativa trasformazione avviene esclusivamente nell'area geografica delimitata;

D.2.2 Nel contempo, la stessa materia prima utilizzata per la preparazione del prosciutto di Modena è del pari originaria della zona geografica delimitata nelle forme indicate al precedente punto C.3 dove ne viene esclusivamente sviluppata la produzione, e le relative caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

D.3 Per i fini di cui al paragrafo 4 dell'art. 2 del Reg. CEE N. 2081/9, si osserva che:

D.3.1 la denominazione "prosciutto di Modena", in quanto designa un prodotto originario di una determinata zona geografica e caratterizzato dall'apporto essenziale dell'ambiente geografico (insieme di fattori naturali ed umani), è già riconosciuta dallo Stato Italiano come denominazione di origine a livello nazionale;

D.3.2 i requisiti pregiudiziali indicati nel succitato paragrafo 4 sono stati argomentati e risultano soddisfatti nella precedente scheda C del presente disciplinare.

D.4 Le considerazioni svolte al punto D.2, circa l'originarietà del suino e del prosciutto da esso derivato, sono tutte riprovate da riscontri di carattere giuridico, storico, socio-economico.

D.4.1 Sotto il profilo giuridico, si richiama la legge della Repubblica Italiana 12 gennaio 1990, n.11, avente per oggetto esplicito ed esclusivo la "tutela della denominazione di origine del Prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto".

D.4.2 Sotto il profilo storico, è attendibile ritenere che la produzione di prosciutti , nella zona tipica individuata dal precedente punto C 1, abbia le sue radici nell'epoca del bronzo.

D.4.2.1 Infatti, pur riconoscendo che la lavorazione del prosciutto crudo stagionato appartiene alla cultura storica di tutta l'Italia settentrionale e che risulta difficile collocare l'inizio di questa pratica in un preciso periodo di tempo, pare inconfutabile che sulle sponde del Panaro, zona geografica in cui ricorrono tutte le caratteristiche ambientali e morfologiche della più ampia "Padania", l'allevamento del maiale, come animale domestico, sia cominciato in tempi veramente remoti, addirittura prima che in ogni altra zona dell'Emilia Romagna.

D.4.2.2 Grazie alla fertilità dei terreni da destinare alle prime pratiche agrarie per la preistorica coltivazione dei cereali e alle ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle del Panaro avevano trovato le condizioni favorevoli allo sviluppo della loro civiltà , tanto da poter essere considerati appunto i primi nella regione a praticare l'allevamento; si sa, dunque, che nel neolitico e nell'eneolitico gli antichi abitatori della valle del Panaro erano agricoltori ed allevatori,

D.4.2.3 Appurato che i nostri antenati erano allevatori, e che il suino era uno degli animali domestici più rappresentativi, bisogna arrivare all'età del bronzo per conoscere qualcosa relativamente ai metodi di macellazione ed alle tecniche di conservazione delle carni. Gli insediamenti originati dalla cultura terramaricola, hanno consentito il consolidamento dell'allevamento degli animali domestici e scoperto l'utilizzo del sale (cloruro di sodio). Si può quindi presumere che inizi da questo momento la produzione di carne conservata tramite la salagione.

D.4.2.4 Era, invece, il 150 a.C. quanto Polibio, attraversando la Pianura Padana, rimase colpito dalla "".... terra straordinariamente fertile e ricca" e più tardi della Cispadania

scriverà che "…. l'abbondanza delle ghiande nei querceti allignati ad intervalli nella pianura, è attestata da quanto dirò: la maggior parte dei suini macellati in Italia per i bisogni dell'alimentazione privata e degli eserciti si ricava dalla Pianura Padana".

D.4.2.5 Ulteriore impulso all'allevamento dei suini ed alla trasformazione delle loro carni si ha con l'avvento dei celti e dei romani. "Questo allevamento comportava anche piccole industrie di trasformazione spesso connesse con la stessa villa (che nella terminologia latina significa azienda agricola). Infatti le carni che dovevano essere inviate per il consumo il altre regioni, andavano salate o affumicata per la conservazione, oppure trasformate in salumi".

D.4.2.6 La carne di maiale divenne ben presto cibo ambito sia dalle classi nobili che dalla popolazione contadina, rispettivamente per la bontà e per l'elevata capacità nutrizionale "La salagione aveva come oggetto dunque, innanzitutto le carni, a cominciare da quella di maiale, che per lungo tempo rappresentò la carne per eccellenza nella dieta quotidiana di larghi strati di popolazione. Soprattutto di maiale salato erano costituite le scorte di carne delle famiglie contadine, che non di rado erano tenute a corrispondere al proprietario della terra un tributo annuo in spalle e prosciutti. Soprattutto di maiale erano costituite le scorte delle grandi aziende rurali, come quella di Migliarina (Carpi), dipendente dal Monastero di Santa Giulia".

D.4.2.7 Alla pratica diffusa dell'allevamento (nel 1540 a Modena si contava una popolazione di 17.000 suini) si affiancava sempre di più la pratica della "pcaria", che utilizzava la carne del maiale per la fabbricazione degli insaccati, raggiungendo sin d'allora livelli qualitativi e quantitativi particolarmente apprezzabili. Nel 1547, infatti, sempre a Modena, i "lardaroli e salsicciai" che sino ad allora erano assimilati ai "beccari" si costituirono in corporazione autonoma; la loro arte era riconosciuta anche oltre i confini della città e Modena, in questo campo, era un vero e proprio punto di riferimento.

D.4.2.8 Del prosciutto in particolare, si cibavano anche i componenti delle fastose corti rinascimentali, tra le quali una delle più rappresentative era quella del Duca di Modena; il prosciutto non consumato direttamente, a conferma del suo pregio, non veniva scartato ma riutilizzato con ricette tramandate fino a noi come i famosi "tortellini". Della preparazione del prosciutto ne riferisce Padre Giuseppe Falcone nel suo trattato di agricoltura "Nuova Villa", allorquando cita che in Emilia esiste "l'antica specializzazione sull'allevamento dei maiali e nella lavorazione delle carni suine", precisando che " …. Non può star bene una villa senza porci, animali sì utili, e di molta cavata …. i prosciutti nostrani si tengono tre settimane sotto sale ….. In tre settimane le mezene restano salate, e si possono levar di sale, lavandoli con acqua di fiume".

D.4.2.9 Tra il '600 e l'800 la lavorazione della carne di maiale si consolida e numerosissime sono le testimonianze scritte di tale arte. Una volta macellati i maiali venivano commercializzati a Modena come " … salsizza rossa, salame nuovo, salame vecchio, panzetta, presciutto, distrutto, lardo songia, cotteghino fino crudo, cotteghino fino cotto …"

come scrive il Malvasia. Nel 1670 nelle carte della Camera ducale estense, in un lungo elenco di rifornimenti della cucina del cardinale Rinaldo, compare la raffinata distinzione fra prosciutti "di montagna" e prosciutti "nostrani" con particolare predilezione per la qualità dei primi. Anche il Belloi (1704) nella sua cronaca "Del più moderno Stato di Vignola" esalta la qualità delle carni suine della zona pedemontana e collinare e l'industria della macellazione della carne suina, tanto che nel 1885 Arsenio Crespellani, nella sua cicalata "Passeggiata in tramway a vapore Bologna-Bazzano-Vignola" scrisse, proprio avvicinandosi a quest'ultima tappa "... fertili sono i terreni della collina e dell'altopiano, producendo in copia cereali, frutta e foraggi; fertilissime le basse, che oltre ai suddetti prodotti danno foglia da gelso in abbondanza, e bella saporita ortaglia .... Le industrie principali sono la manipolazione delle carni porcine, specialmente il rinomato presciutto ...".

D.4.2.10 L'importanza del suino e della lavorazione delle sue carni è poi cresciuta, nella nostra provincia, con il nostro secolo. Riporta la relazione sull'andamento economico della Provincia di Modena nell'anno 1929, a cura del Consiglio Provinciale dell'economia di Modena: " L'industria dei salumi ha avuto, nel biennio 1928-1929, un andamento abbastanza regolare, consentendo però, in generale, utili piuttosto modesti. La produzione delle rinomate specialità locali, e specialmente zamponi, mortadelle e cotechini, ecc. è stata nel 1929, discreta ed ha continuato ad alimentare la normale nostra corrente di esportazioni specialmente nei paesi dove prosperano numerose colonie di connazionali. L'industria è stata inoltre favorita dai prezzi dei suini grassi, che si sono mantenuti piuttosto bassi. Andamento pressoché analogo ha avuto l'industria della salagione dei prosciutti, che gode in questa Provincia meritata fama .....".

E

METODI DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO

E.1 I metodi di ottenimento del prosciutto di Modena sono contemplati e codificati dalla legge 12 gennaio 1990 n.11.

E.2 Sono confermate le metodologie e le prescrizioni relative alla materia prima, già illustrate nelle schede B e C del presente disciplinare.

E.3 Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche corrispondente alle prescrizioni e ai requisiti già indicati nel presente disciplinare è illustrato di seguito, mediante la elencazione delle diverse fasi del procedimento produttivo.

La lavorazione del prosciutto di Modena prevede 8 fasi:

1) Isolamento
2) Raffreddamento
3) Rifilatura
4) Salagione
5) Riposo
6) Lavaggio
7) Asciugamento
8) Stagionatura

E.3.1 **ISOLAMENTO**

Il maiale, dal quale si ricava la coscia fresca da impiegare nella preparazione del prosciutto di Modena deve essere: sano, di razza bianca, alimentato nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al 10%, riposato e a digiuno. Dopo la macellazione si procede al sezionamento della coscia, quindi al suo inoltro presso lo stabilimento di produzione dove viene subito sottoposta ai necessari controlli.

E.3.2 **RAFFREDDAMENTO**

Le cosce fresche ritenute idonee vengono sistemate in apposita cella, dove sostano per il periodo necessario a consentire il raggiungimento di una temperatura delle carni attorno agli 0 gradi centigradi; in tal modo la carne raggiunge la giusta consistenza ed una uniforme temperatura, facilitando così la successiva operazione di salagione in quanto una coscia troppo fredda assorbirebbe poco sale, mentre una coscia non sufficientemente fredda potrebbe subire fenomeni di deterioramento.

E.3.3 **RIFILATURA**

La fase di rifilatura consiste nell'asportare grasso e cotenna in modo da conferire al prosciutto la classica forma tondeggiante a "pera". La rifilatura oltre a conferire il taglio tipico consente:

a) di correggere eventuali imperfezioni del taglio
b) di agevolare il verificarsi di condizioni ottimali per la successiva penetrazione del sale
c) di identificare eventuali condizioni tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione.

Le cosce impiegate per la produzione del prosciutto di Modena non devono subire alcun trattamento ad eccezione della refrigerazione.

E.3.4 **SALAGIONE**

E.3.4.1 Le cosce rifilate vengono quindi sottoposte alla salagione, effettuata con il seguente procedimento:

E.3.4.2 Le cosce vengono asperse con sale, in modo che venga coperta sia la superficie esposta del lato interno che la cotenna. Per questa operazione la coscia rimane adagiata su un piano orizzontale.

E.3.4.3 Preliminarmente o contemporaneamente le cosce sono massaggiate con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la carne al ricevimento del sale e verificarne, con opportune pressioni puntuali, il perfetto dissanguamento.

E.3.4.4 Per la salagione viene utilizzato cloruro di sodio, nonché ogni trattamento chimico consentito dalle norme vigenti, comunque con esclusione di procedimenti di affumicatura.

E.3.4.5 Mantenute sempre su un piano orizzontale, le cosce salate vengono sistemate in apposita cella, detta di "primo sale", dove rimangono per un periodo variabile tra i 5 e i 7 giorni ad una temperatura oscillante tra 0 e 4 gradi centigradi e con una umidità relativa che varia tra 80% e 90%.

E.3.4.6 Trascorso tale periodo, le cosce vengono prelevate dalla cella, il sale residuale viene asportato dalla superficie, viene ripetuto il massaggio e, infine, viene ripetuta l'aspersione con ulteriore sale, secondo le modalità descritte.

E.3.4.7 Riposte in cella, detta di "secondo sale", le cosce salate vi rimangono per ulteriori 12/15 giorni cioè fino a compimento della durata del processo di salagione, nelle medesime condizioni ambientali. Durante l'intero processo il prosciutto assorbe lentamente sale e cede parte della sua umidità.

E.3.5 **RIPOSO**

Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce salate vengono poste in una sala apposita, per un periodo non inferiore a 60 giorni, in funzione della pezzatura e delle esigenze tecnologiche, a condizioni di umidità variabile tra il 65% ed il 75% ed una temperatura compresa tra i 2 e i 5 gradi centigradi. Nel corso della fase di riposo, il sale assorbito penetra con graduale omogeneità all'interno della massa muscolare, distribuendosi in modo uniforme. Vi si esercita la funzione preposta alla prosecuzione del processo di disidratazione, iniziata con il trattamento con il sale e le basse temperature.

E.3.6 **LAVAGGIO**

Ultimato il riposo, la coscia viene sottoposta ad una "lavatura" definitiva, mediante l'applicazione sulla superficie esterna di spazzolatura e di getti d'acqua miscelati con aria, ad una temperatura non superiore a 50 gradi centigradi. Oltre ad un effetto completamente rivitalizzante, il lavaggio rimuove tutte le formazioni superficiali prodottisi durante la

salatura e riposo per effetto della disidratazione e tonifica i tessuti esterni. Prima del lavaggio le cosce vengono "toelettate" e, cioè, rifinite sul piano superficiale dagli effetti del sopravvenuto calo di peso.

E.3.7 **ASCIUGAMENTO**

Dopo averle fatte sgocciolare dall'acqua le cosce entrano nell'essiccatoio a 24/26 gradi centigradi per un periodo che varia tra le 5 e le 10 ore in rapporto alla quantità del prodotto, con una umidità relativa molto alta (caldo umido 85/90%). Raggiunti questi livelli, si interviene con le batterie a freddo e si inizia così la vera fase deumidificante che può durare circa una settimana a seconda dei carichi e delle modalità di impiego delle apparecchiature. La variabilità dei valori è funzionale alle tecniche del trattamento successivo, la stagionatura.

E.3.8 **STAGIONATURA**

La fase della stagionatura si può dividere in due periodi: la prestagionatura e la stagionatura vera e propria. Nella prestagionatura prosegue il processo di rinvenimento – acclimatamento delle carni a temperature variabili progressivamente tra i 10 e i 20 gradi centigradi, in condizioni di umidità in progressiva riduzione.

E così, in ogni caso, dopo l'asciugamento e l'eventuale prestagionatura, i prosciutti – a questo punto è più proprio chiamarli prosciutti anziché cosce suine – vengono trasferiti in appositi saloni di stagionatura, ambienti le cui condizioni di umidità e temperatura sono normalmente naturali, grazie all'esistenza e all'apertura quotidiana delle numerose finestre delle quali sono dotati, disposti in funzione trasversale rispetto alla disposizione dei prosciutti che, quindi, sono continuamente tutti sollecitati dall'aerazione naturale.

Solo quando le condizioni climatiche ed ambientali esterne presentano irregolarità od anomalie rispetto ai normali andamenti stagionali, è ammesso l'uso di impianti di climatizzazione di tipo "domestico" tali comunque da impiegare l'aria esterna.

Il processo di stagionatura dura normalmente otto mesi; la relativa durata è tuttavia sempre funzionale alla pezzatura della partita ed è variabile in funzione di essa, fermi i limiti minimi del ciclo completo di lavorazione descritti nel proseguio.

Nel corso della stagionatura, nelle carni si verificano i processi biochimici ed enzimatici che completano il processo di conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni, determinando le priorità organolettiche caratteristiche grazie all'apporto dell'ambiente naturale esterno (poca umidità, ventilazione naturale che determinano l'aroma ed il gusto del prodotto).

Durante la stagionatura non avviene quindi alcun procedimento specifico di lavorazione, eccettuata la cosiddetta "sugnatura" (o "stuccatura"), operata una o due volte mediante rivestimento in superficie della porzione scoperta del prosciutto, con un impasto composto

di sugna o strutto, sale, pepe e derivati di cereali, applicato finemente ed uniformemente mediante massaggio manuale.

Tale preparato e relativa applicazione hanno esclusivamente funzioni tecniche di ammorbidimento della superficie esterna non coperta dalla cotenna e di contemporanea protezione della stessa dagli agenti esterni, senza compromettere la prosecuzione dell'azione osmotica. Per tale ragione, la legislazione italiana non considera la sugna un ingrediente.

E.4 Il periodo minimo che comprende la durata del processo complessivo di lavorazione, dalla salagione alla ultimazione della stagionatura, si definisce come di seguito.

E.4.1 Essendo la durata del processo tradizionalmente commisurata al peso medio unitario espresso dalla partita, ai fini del presente disciplinare il periodo minimo di lavorazione scade nel corso del dodicesimo mese dalla salagione; tale scadenza può essere anticipata al decimo mese, a condizione che venga riferita a partite omogenee la cui pezzatura iniziale sia inferiore a 12 chilogrammi.

E.4.2 La valutazione del completamento del processo resta quindi collegata alle esigenze obiettive di lavorazione ed alle condizioni e caratteristiche proprie del prodotto. Quindi, le indicazioni del presente disciplinare hanno rilevanza di normazione per quanto attiene alla esecuzione dei controlli e delle verifiche qualitative, relative all'osservanza dei requisiti previsti dal disciplinare stesso e quindi per l'apposizione del contrassegno di cui ai punti B.1 e H.3.1.

E.4.3 Infatti, ai fini del presente disciplinare il completamento del processo di produzione viene attestato dalla apposizione del contrassegno costitutivo o distintivo d'origine, indicato al punto B.1 ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda G.

E.5 Onde consentire la standardizzazione del metodo di ottenimento indicato nel presente disciplinare, i produttori interessati devono osservare le prescrizioni contenutevi e, inoltre, assicurare la rispondenza degli impianti di trasformazione ai requisiti di seguito indicati.

E.5.1 Gli stabilimenti ("prosciuttifici") che intendono produrre il prosciutto di Modena devono essere preventivamente riconosciuti dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, depositando apposita istanza contenente:

a) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio;
b) la denominazione e la sede della ditta;
c) la sede dello stabilimento in uno dei Comuni previsti dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1990 n.11;
d) l'indicazione della capacità produttiva espressa mediante il numero complessivo massimo delle cosce suine avviabili alla lavorazione nel corso di un anno solare;
e) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria in conformità alle norme vigenti in materia.

E.5.2 Il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, verificato il possesso dei requisiti richiesti, riconosce lo stabilimento mediante l'attribuzione di un codice numerico di identificazione.

E.5.3 Per essere idonei alla produzione del prosciutto di Modena, gli stabilimenti, in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme di carattere igienico – sanitario, devono essere almeno muniti di:

- locale per il ricevimento e il primo trattamento delle cosce suine;
- celle dotate di apparecchiature e sistemi idonei a mantenere l'umidità e le temperature ai livelli prescritti dalle leggi vigenti e dal presente disciplinare, per le fasi di salagione e riposo;
- altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.

E.5.4 I locali di stagionatura devono essere muniti di superfici finestrate tali da consentire un'opportuna ventilazione naturale e un adeguato ricambio dell'aria. Tali locali possono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche, proprie dell'ambiente della zona geografica indicata al punto C.1.

E.6 L'eventuale trasferimento di prosciutti in corso di lavorazione da uno stabilimento riconosciuto ad un altro, per qualsiasi ragione, è consentito solo dopo che siano trascorsi i primi 6 mesi della lavorazione.

E.6.1 Il trasferimento è consentito in deroga alle precedenti disposizioni solo laddove sussistano provate motivazioni di forza maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o determinare la loro perdita o il loro deperimento. Valgono anche in questo caso le prescrizioni del paragrafo precedente.

E.6.2 Tutte le procedure di cui alla presente scheda E sono assoggettate ai controlli esercitati dall'organismo abilitato ai sensi della legge 12 gennaio 1990 n.11, che li espleta con le modalità indicate nella successiva scheda G.

E.7.1 Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sanitaria mette a disposizione, previa espressa richiesta, tutti gli atti d'ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente disciplinare.

E.8 Ogni singolo stabilimento riconosciuto deve tenere un registro, suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere effettuate nella parte mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno indicati nel sigillo di cui alla lettera d) del punto H.3.2.

E.8.1 Su tale registro vengono annotate le scritture relative al prodotto lavorato con le procedure previste dal presente disciplinare, nonché in apposita sezione le eventuali decisioni dell'organismo abilitato.

E.8.2 Il produttore è tenuto alla conservazione delle dichiarazioni, dei documenti rilasciatigli dall'organismo abilitato e dei registri che devono essere regolarmente vidimati dall'organismo abilitato e regolarmente compilati.

E.9 Il produttore è inoltre tenuto ad osservare particolari prescrizioni relative alle procedure di controllo ed ai relativi esiti.

E.10 Vengono sintetizzate di seguito le procedure di controllo attuate dall'organismo abilitato:

E.10.1 Per ognuna delle partite di cosce suine fresche ricevute allo scopo di avviarle alla lavorazione del prodotto a denominazione di origine, il produttore deve richiedere all'organismo abilitato l'espletamento dei controlli necessari per l'apposizione del sigillo di cui alla lettera d) del punto H.3.2.

E.10.2 L'organismo abilitato effettua le verifiche necessarie ad accertare il riscontro dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed autorizza l'apposizione del sigillo, che viene effettuata a cura del produttore;

E.10.3 L'organismo abilitato verbalizza gli esiti del controllo, e può vietare l'apposizione del sigillo quando sia accertata la mancanza dei requisiti necessari, anche in dipendenza delle specifiche tecniche, e quando:

a) le cosce non sono accompagnate dalla documentazione indicata di cui ai punti C.10.6 e C.10.7;
b) le cosce non recano i timbri previsti ai punti C.9.3, C.9.6 (se del caso) e C.10.4;
c) le cosce risultano ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.

Ai fini della precedente lettera c) e, in ogni caso; ai fini del controllo, l'organismo abilitato prende visione della competente documentazione sanitaria di accompagnamento.

E.10.4 Le condizioni di non conformità alle disposizioni del presente disciplinare possono essere accertate anche successivamente all'apposizione del sigillo; in tal caso l'organismo abilitato ne dispone la rimozione, verbalizzandone le circostanze.

E.10.5 Il produttore può far valere le proprie ragioni di dissenso rispetto all'operato dell'organismo abilitato, richiedendone la verbalizzazione e, inoltre, chiedendo un riesame tecnico del prodotto.

E.10.6 Durante le fasi della lavorazione l'organismo abilitato può operare controlli ed ispezioni, sia per effettuare verifiche ed esami sulle carni, sia per accertare la regolarità della tenuta dei registri e di ogni altra documentazione, sia per constatare che le modalità di lavorazione corrispondano alle prescrizioni del presente disciplinare.

E.10.7 Per autorizzare l'apposizione del contrassegno sul prosciutto stagionato, l'organismo abilitato controlla:

a) il compimento del periodo minimo di stagionatura prescritto dall'articolo 2 comma 2 della legge 12 gennaio 1990 n.11
b) la conformità delle modalità di lavorazione
c) l'assenza di pregiudiziali tecnologiche e qualitative;
d) il rispetto dell'osservanza dei parametri analitici di cui ai punti da B.3.3 a B.3.6;
e) il riscontro dei requisiti organolettici e qualitativi previsti dal presente disciplinare nonché delle caratteristiche merceologiche prescritte dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1990 n. 11.

E.10.8 Per i fini suindicati, l'organismo abilitato procede alla "spillatura" (puntatura), che consiste nel sondaggio della carne in punti particolari effettuato con un sottile osso di cavallo, la cui porosità riesce a trattenere e trasferire gli aromi dopo una rapida introduzione, di un numero di prosciutti sufficienti per ricavarne un giudizio probante di qualità; se necessario, può ispezionare il prodotto, disponendo l'apertura di prosciutti fino ad un massimo di 5 per mille o frazione di mille. In questo caso i prosciutti restano comunque a carico del produttore.

E.10.9 Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze nel caso sia stata verificata l'osservanza dei parametri analitici.

E.10.10 Il contrassegno di cui al punto B.1 ed H.3.1 è apposto, alla presenza dell'organismo abilitato, a cura del produttore e può essere applicato anche in più punti sulla cotenna del prosciutto, in modo da restare visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.

E.10.11 L'organismo abilitato custodisce gli strumenti per l'apposizione del contrassegno e li affida ai propri incaricati sulla base dei programmi operativi concertati su richiesta dei produttori.

E.10.12 Gli strumenti per l'applicazione del contrassegno recano il numero di identificazione del produttore che, quindi, viene riprodotto in uno col contrassegno stesso.

E.10.13 Delle operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno l'organismo abilitato redige apposito verbale secondo prefissate indicazioni e prescrizioni.

E.10.14 I prosciutti non idonei ai fini del presente disciplinare, sono privati del sigillo appostovi all'inizio della lavorazione, mediante procedure disposte dall'organismo abilitato che ne verbalizza gli esiti e presenzia alle operazioni, svolte a cura del produttore.

E.10.15 Nelle circostanze in cui l'organismo abilitato accerti condizioni di inidoneità o non conformità, per qualsiasi ragione, alle prescrizioni del presente disciplinare, su prosciutti sui quali è già stato apposto il contrassegno, ne dispone seduta stante l'annullamento mediante asportazione.

E.10.16 Tali operazioni vanno verbalizzate a cura dell'organismo abilitato e il produttore può giovarsi delle facoltà di riesame tecnico previste ai punti precedenti.

E.10.17 Eventuali esigenze del produttore relative al sezionamento in tranci di prosciutti idonei alla apposizione del contrassegno, vengono preventivamente notificate all'organismo abilitato.

F

LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO

F. 1 Gli elementi riportati nella precedente scheda D a testimonianza della originarietà del Prosciutto di Modena e della relativa materia prima dalle aree geografiche rispettivamente delimitate consentono già di dimostrare ampiamente, attraverso l'excursus storico, lo stretto e profondo legame tra le produzioni agricole e la trasformazione del prodotto con le aree di riferimento, legame vieppiù rinsaldato e confermate dall'evoluzione dei fattori sociali, economici, produttivi e di esperienza umana consolidatasi e stratificatasi nel corso dei secoli. Per quanto riguarda l'area delimitata della provenienza della materia prima (animali vivi e carni) esistono fattori geografici, ambientali e di esperienza produttiva nell'allevamento assolutamente costanti e caratterizzanti. Per quanto riguarda viceversa la più ristretta zona di trasformazione nella quale insistono tutti i prosciuttifici riconosciuti, i fattori ambientali, climatici, naturali ed umani costituiscono, nella loro irripetibile combinazione, un irriproducibile "unicum".

G

STRUTTURA DI CONTROLLO

G.1 La Legge della Repubblica Italiana del 12 gennaio 1990 n.11 (capo II, art. 4) stabilisce che le imprese produttrici del prosciutto di Modena presenti nella zona di cui al punto C.1 sono tenute a consentire ispezioni ai locali ove avviene la lavorazione, nonché controlli, verifiche ed esami delle carni da lavorare o lavorate e dei procedimenti di lavorazione, nonché in ordine alla tenuta della documentazione comprovante l'osservanza delle norme previste dalla citata legge.

G.2 La Legge della Repubblica Italiana del 12/01/1990 n.11, inoltre, al capo III art. 6, dispone che la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute è attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al Ministero dell'Agricoltura (dicastero che è oggi soppresso e sostituito dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali) e al Ministero della Sanità.

G.3 La stessa legge, articolo 7, prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministro dell'Agricoltura e delle foreste possa demandare l'incarico della vigilanza ad un Consorzio volontario di produttori che presenti i seguenti requisiti:

a) sia retto da uno statuto approvato dai Ministri indicati al punto G.2;

b) comprenda tra i soci non meno del 50% dei produttori in rappresentanza del 50% almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali;

d) sia retto da un Consiglio di Amministrazione del quale facciano parte tre membri nominati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale;

e) sia assistito da una Commissione tecnico-scientifica comprendente un esperto di chiara fama, un esperto nominato dal Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, un esperto nominato dal Ministro della Sanità e tre esperti nominati dal Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna, sentiti i Presidenti delle Province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Tale Commissione è presieduta dal Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena.

L'incarico in qualità di organismo abilitato deve essere richiesto dal Consorzio volontario con la contestuale dimostrazione dei requisiti previsti.

G.4 Il personale dell'organismo abilitato incaricato della vigilanza può svolgere ispezioni e indagini e richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile, nonché ottenere copia della stessa anche ai fini della rilevazione degli illeciti amministrativi e penali previsti dalla Legge nazionale più volte citata; può accedere liberamente presso gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché presso i fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti nel circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si producano o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo, o si smercino, prosciutti.

G.5 Gli organi di vigilanza diversi dall'organismo abilitato, in sede nazionale, qualora accertino violazione della Legge e dei relativi Regolamenti, inviano immediatamente per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo abilitato, con la prova delle eseguite contestazioni.

G.6 L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al Consorzio è svolto da ispettori cui è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.57 del Codice di procedura penale della Repubblica Italiana, previa attribuzione da parte del Prefetto di Modena della qualifica di guardia particolare, ai sensi degli artt. 133 e 138 del Regio Decreto 1931 n. 773 e del relativo regolamento.

G.7 L'organismo abilitato emana un regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste in applicazione della disciplina di legge.

G.8 Il Consorzio del Prosciutto di Modena possiede i requisiti sostanziali necessari per ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza ed è in grado di adeguare l'attuale statuto con l'inclusione e la nomina delle varie figure istituzionali richieste.

G.9 Attualmente, ai fini del Reg. CEE n. 2081/92 art. 4, lettera g), le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dal Ministero della Sanità e dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

H

ELEMENTI SPECIFICI DELL'ETICHETTATURA CONNESSI ALLA DICITURA DOP E DICITURE TRADIZIONALI NAZIONALI EQUIVALENTI

H.1 Le norme nazionali relative alla protezione giuridica della denominazione di origine "Prosciutto di Modena" impongono di integrare il presente disciplinare con elementi diversi da quelli della mera etichettatura.

H.2 Secondo la disciplina nazionale vigente, il contrassegno previsto dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1990, n. 11 è elemento costitutivo ed identificativo della denominazione del prodotto e, quindi, molto più efficace in termini sostanziali e giuridici del rinvio ai sistemi di etichettatura del prodotto che, per quanto normati, appartengono comunque ad una prassi "vigilata" e non direttamente "controllata" dall'organismo abilitato.

H.2.1 Si rinvia a quanto a più riprese già indicato, per sottolineare che il contrassegno in questione viene apposto sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'organismo abilitato, ulteriormente controllato e vigilato dall'Autorità nazionale di controllo e che il contrassegno stesso è il solo elemento che comprova la rispondenza del prodotto alla disciplina giuridica nazionale di protezione.

H.2.2 Inoltre, come peraltro previsto dal presente disciplinare, la norma nazionale di protezione prevede l'apposizione – preliminare rispetto all'apposizione del contrassegno – di tutta una serie di timbri, segni e sigilli (non meno di tre e non più di quattro), il cui riscontro è funzionale ed indispensabile per attestare la rispondenza del prodotto – anche in corso di lavorazione – ai requisiti ed agli adempimenti che risultano obbligatori per i diversi soggetti produttivi, interagenti nel sistema di filiera che forma "il circuito della produzione tutelata". Data la sostanziale coincidenza della zona di approvvigionamento della materia prima

(riconoscimento e codifica degli allevatori e macellatori effettuato in modo univoco dai quattro Consorzi di tutela oggi esistenti in Italia), le verifiche e le ispezioni effettuate contemporaneamente ed in modo incrociato da parte dei Consorzi di Parma, San Daniele, Modena e Veneto-Berico-Euganeo, rendono oltremodo efficace la funzione di controllo, fino alla fase della macellazione.

H.2.3 La presenza ed il riscontro di tali elementi è inoltre funzionale – in sede di attività di "vigilanza" in ambiti diversi ed estranei a quello della produzione – a consentire una tempestiva riprova della autenticità del contrassegno, stante la possibilità – peraltro non del tutto infrequente - che venga immesso al consumo prodotto dotato di un contrassegno contraffatto.

H.3 Tutto ciò premesso, ai fini del presente disciplinare, gli elementi specifici previsti dall'art.4 lettera h), del Reg.(CEE) n. 2081/92 sono indicati così come segue.

H.3.1 Il "Prosciutto di Modena" è permanentemente identificato dal contrassegno apposto sulla cotenna ai sensi dell'art. 5 della legge 12 gennaio 1990 n. 11.

H.3.2 Per ottenere il contrassegno di cui al punto precedente e, comunque, anche dopo la relativa apposizione, il prosciutto di Modena deve recare inoltre anche i seguenti timbri e/o sigilli:

a) timbro di cui al punto C.9.3, apposto dall'allevatore;
b) timbro di cui al punto C.9.6, apposto dall'allevatore nelle circostanze consideratevi (se questo timbro non sussiste, quello viceversa esistente riporta lo stesso codice di identificazione dell'allevatore prestampato sulla dichiarazione di cui al punto C.9.10);
c) timbro di cui al punto C.10.4, apposto dal macellatore;
d) il sigillo (o timbro a fuoco) apposto dal produttore prima della salagione, riproducente il mese e l'anno d'inizio della lavorazione, così come previsto dal punto E.10.1

Il contrassegno di cui al punto H.3.1 comprende come parte integrante il numero di codice di identificazione del produttore.

H.3.3 Il contrassegno, i timbri e i sigilli sono apposti con le modalità previste dal presente disciplinare.

H.3.4 Il contrassegno, il timbro di cui alla lettera c) del punto H.3.2 e il sigillo sono approvati, anche ai fini del presente disciplinare, dalla autorità nazionale di controllo.

H.4 Inoltre ai fini del presente disciplinare:

H.4.1 l'etichettatura del prosciutto di Modena intero con osso reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

- "prosciutto di Modena" seguita da "denominazione di origine tutelata";
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del venditore;
- la sede dello stabilimento di confezionamento;

H.4.2 l'etichettatura del prosciutto di Modena disossato intero, oppure presentato in tranci reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

- "prosciutto di Modena" seguita da "denominazione di origine tutelata";
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del confezionatore o del venditore;
- la sede dello stabilimento di confezionamento;
- la data di produzione (inizio della lavorazione), qualora il sigillo o il timbro a fuoco non risulti più visibile per i fini di cui alla lettera d) del punto H.3.2;
- la quantità netta;
- il termine minimo di conservazione;
- la dicitura di identificazione del lotto.

H.4.2 L'etichettatura del prosciutto di Modena, per quanto non esplicitamente considerato nel presente disciplinare, avviene nei modi previsti dal Decreto Legislativo della Repubblica Italiana 27 gennaio 1992 n. 109 (attuazione delle direttive CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

H.5 Agli effetti del presente disciplinare valgono inoltre tutte le seguenti regole relative alla etichettatura del prosciutto di Modena:

H.5.1 è vietata l'utilizzazione di qualificativi come "classico", "autentico", "extra", "super" e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di origine, ad esclusione di "disossato", nonché di altre indicazioni non specificamente qui previste, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge;

H.5.2 i medesimi divieti valgono anche per la pubblicità e la promozione del prosciutto di Modena, in qualsiasi forma o contesto.

H.5.3 Qualora il prosciutto di Modena venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare deve essere menzionato con la sola dicitura prosciutto.

H.6 Il contrassegno di cui al punto H.3.1 può essere ridotto sull'etichettatura del prosciutto di Modena, a condizione che il relativo contesto grafico e di presentazione sia stato preventivamente approvato dall'organismo abilitato, dietro formale richiesta degli interessati.

H.7 L'uso del contrassegno di cui al punto H.3.1 è comunque riservato all'organismo abilitato, che può utilizzarlo come proprio segno distintivo e autorizzarne l'uso per iniziative volte alla valorizzazione del prosciutto di Modena.

Marchio a fuoco di sigillatura da apporre sulla coscia fresca a inizio lavorazione

Marchio a fuoco di contrassegnatura da apporre sul prosciutto stagionato

99A0916

DECRETO 25 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 20 gennaio 1998 al 5 febbraio 1998 nelle province di Matera e Potenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera: piogge alluvionali dal 20 gennaio 1998 al 5 febbraio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Aliano, Bernalda, Calciano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, San Mauro Forte, Scanzano Ionico, Stigliano, Tricarico, Tursi;

Potenza:

piogge alluvionali del 20 gennaio 1998 al 5 febbraio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Corleto Perticara, Filiano, Guardia Perticara, Sant'Arcangelo;

piogge alluvionali dal 20 gennaio 1998 al 5 febbraio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Genzano di Lucania, Lavello, Marsiconuovo, Melfi, Montemilone, Rapolla, Rivello, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Trecchina, Venosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A0972

DECRETO 25 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento e Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individua-

zione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 31 agosto 1998 nelle province di Caltanissetta e Agrigento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 31 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;

Caltanissetta: venti sciroccali dal 30 giugno 1998 al 31 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Mazzarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A0973

DECRETO 25 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 20 novembre 1998 al 4 dicembre 1998 nelle province di Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona:

piogge alluvionali dal 20 novembre 1998 al 21 novembre 1998, dal 30 novembre 1998 al 3 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Castelbellino, Castelplanio, Jesi, Rosora, Staffolo;

piogge alluvionali dal 20 novembre 1998 al 21 novembre 1998, dal 30 novembre 1998 al 3 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Fabriano, Genga, Sassoferrato;

Ascoli Piceno:

piogge alluvionali dal 30 novembre 1998 al 1° dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Montappone, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio;

piogge alluvionali dal 30 novembre 1998 al 1° dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Comunanza, Montalto delle Marche, Montefalcone Appennino, Montefortino, Roccafluvione;

piogge alluvionali dal 30 novembre 1998 al 1° dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altidona, Amandola, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Fermo, Francavilla d'Ete, Monsampolo del Tronto, Monte Giberto, Monte Urano, Porto San Giorgio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Venarotta;

Macerata:

piogge alluvionali dal 30 novembre 1998 al 4 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Apiro, Macerata, Montecassiano, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati;

piogge alluvionali dal 30 novembre 1998 al 4 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Camerino, Cingoli, Civitanova Marche, Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Pioraco, Poggio San Vicino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia;

piogge alluvionali dal 30 novembre 1998 al 4 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castelsantangelo sul Nera, Cingoli, Civitanova Marche, Fiuminata, Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Pioraco, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia;

Pesaro:

piogge alluvionali dal 20 novembre 1998 al 4 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Belforte all'Isauro, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Piandimeleto, Sassocorvaro;

piogge alluvionali dal 20 novembre 1998 al 4 dicembre 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Belforte all'Isauro, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mombaroccio, Pergola, Piandimeleto, Sassocorvaro, Urbino;

piogge alluvionali dal 20 novembre 1998 al 4 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Auditore, Belforte all'Isauro, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Monte Cerignone, Montegrimano, Pesaro, Piandimeleto, Sant'Agata Feltria, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A0974

DECRETO 25 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 6 ottobre 1998 al 7 ottobre 1998 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati ter-

ritori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

piogge alluvionali del 6 ottobre 1998 e del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Rivignano, San Pietro al Natisone, Torviscosa;

piogge alluvionali del 6 ottobre 1998 e del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Attimis, Campoformido, Cassacco, Corno di Rosazzo, Faedis, Lestizza, Nimis, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Prepotto, Remanzacco, Ruda, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Teor;

piogge alluvionali del 6 ottobre 1998 e del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Nimis, Pagnacco, Povoletto, San Leonardo, Stregna, Sutrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A0975

DECRETO 28 gennaio 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, recante modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, recante approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis* e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 1826 dell'8 luglio 1998, ha accolto il ricorso presentato dal curatore del fallimento società cooperativa zootecnica «Le due torri» contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, annullando il decreto impugnato del 2 ottobre 1995 nella parte in cui esclude dai benefici di cui alla citata legge n. 237/1993 la cooperativa stessa;

Vista l'ordinanza n. 1329 del 29 luglio 1997, con la quale in analogo ricorso il Consiglio di Stato ha ritenuto non necessaria a norma di legge l'autenticazione della firma del commissario in quanto «pubblico ufficiale»;

Esaminata nel merito l'istanza presentata dal sig. Sergio Di Liegghio, socio della cooperativa «Le due torri»;

Riscontrata la regolarità dell'istanza per quanto concerne i crediti vantati dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, dalla Banca popolare del Cassinate e dalla Banca della Ciociaria;

Visto che il credito vantato dal citato Istituto di credito agrario in ordine all'avallo cambiario 19 maggio 1986 di lire 30 milioni, non risulta a carico dell'istante in quanto manca la sua firma «per avallo»;

Decreta:

Art. 1.

L'elaborato n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, è modificato nella parte in cui esclude dai benefici di cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio con sentenza n. 1826 dell'8 luglio 1998.

Art. 2.

Dopo il n. 186 del citato elenco dal n. 187 al n. 190, si inseriscono, con i dati sotto riportati le seguenti garanzie rilasciate dal socio Sergio Diliegghio a favore della cooperativa Le due torri, il cui fallimento è stato dichiarato in data 25 maggio 1990:

Classe	Prot.	Socio	Creditore
187	88257	Di Liegghio Sergio	Ist. fed. credito agrario per l'Italia Centrale
188	»	»	Ist. fed. credito agrario per l'Italia Centrale
189	»	»	Banca popolare del Cassinate
190	»	»	Banca della Ciociaria

Art. 3.

In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 2 la garanzia prestata da Paladino socio della cooperativa Eurocopes verso la B.N.A. assume la posizione n. 191 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano le posizioni successive.

Art. 4.

In relazione a quanto evidenziato in premessa resta esclusa dall'accollo la garanzia prestata a favore dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, di cui all'avallo del 19 maggio 1986.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A0991

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Approvazione del piano d'azione «Mediateca 2000 - II fase», legge n. 208/1998. (Deliberazione n. 132/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208 che, per assicurare, nelle aree depresse, la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, demandando al CIPE il relativo riparto;

Vista la delibera CIPE n. 70/98 del 9 luglio 1998 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei 12.200 miliardi di cui al punto precedente;

Visti in particolare il punto 3 e la tabella «allegato 2» della citata delibera n. 70/98 che destinano la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 ad interventi finalizzati alla promozione di occupazione e di impresa, secondo programmi da sottoporre al CIPE da parte dei Ministeri competenti;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997 che detta disposizioni in materia di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire interventi capaci di salvaguardare l'occupazione;

Visto l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 1998-2000, ed in particolare il punto 13.5 - «Gli interventi su tessuto civile - Beni e attività culturali - Beni culturali e sviluppo del Mezzogiorno» il quale prevede: *A)* la realizzazione di progetti per il raggiungimento di due obiettivi prioritari: la rivitalizzazione di porzioni pregiate dei centri storici e *B)* l'aumento della qualità e della quantità dell'offerta di servizi, di mercato e non, nel settore culturale (biblioteche, musei, archivi, teatri, ecc.), e in altri settori dell'economia, che rappresentano una delle chiavi per lo sviluppo sostenibile dei sistemi urbani del Mezzogiorno;

Visto il piano d'azione «Mediateca 2000», promosso dal Ministero dei beni culturali e ambientali, che prevede la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di una rete di mediateche, quali centri di diffusione della cultura della multimedialità, delle infrastrutture di raccordo tra le stesse, nonché la formazione dei relativi operatori;

Visto il protocollo d'intesa 15 luglio 1997 tra il Ministro per i beni culturali ed ambientali, il presidente del coordinamento delle regioni, il presidente dell'U.P.I. ed il presidente dell'A.N.C.I. per la realizzazione del piano «Mediateca 2000»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali del 31 luglio 1997 con il quale il Ministero del lavoro ha affidato al Ministero per i beni culturali l'attuazione del piano Mediateca 2000 per la parte relativa ad attività di formazione (I fase) finalizzate alla preparazione di operatori che abbiano le com-

petenze professionali necessarie ad assicurare l'operatività di un sistema di mediateche da localizzare nei territori del Mezzogiorno;

Considerato che il progetto «Mediateca 2000 - I fase» è stato ammesso, in data 31 luglio 1997 al finanziamento del Fondo sociale europeo per un importo di lire 6,5 miliardi e che le relative attività, realizzate tramite convenzione fra Ministero per i beni culturali e ambientali e Italia lavoro S.p.a. si sono concluse con la formazione di circa 400 giovani;

Tenuto conto che la professionalità del personale adibito alla gestione delle mediateche rappresenta condizione critica per il successo dell'iniziativa;

Considerato inoltre che nel citato protocollo fra Ministero del lavoro e Ministero per i beni culturali e ambientali, le attività di formazione erano considerate propedeutiche alla creazione, nella fase successiva del piano, di opportunità di lavoro per i soggetti formati;

Ritenuto opportuno evitare le diseconomie derivanti da soluzioni di continuità nell'attuazione del piano;

Tenuto conto dell'opportunità di favorire il decollo e il consolidamento, attraverso un adeguato supporto tecnico e finanziario, delle imprese destinate a gestire il sistema di mediateche;

Vista la proposta del Ministero per i beni culturali ed ambientali n. 1619 del 30 settembre 1998 di assegnazione di 15 miliardi di lire quale concorso statale alla realizzazione del progetto «Mediateca 2000 - II fase», per la creazione, in via sperimentale, presso gli enti locali, di strutture multimediali che possano avvalersi delle professionalità tecnico operative acquisite dai giovani formati nella prima fase del progetto;

Considerato che il costo complessivo del progetto «Mediateca 2000 - II fase» è valutato in circa 54 miliardi di lire alla cui copertura concorreranno gli enti locali interessati alla realizzazione delle mediateche;

Considerato che oltre 170 comuni hanno formalmente manifestato il proprio interesse al piano, attraverso comunicazione al Ministero proponente, e che alcuni di questi con l'assistenza tecnica dell'ANCI e dell'AIB (Associazione italiana biblioteche) e di Italia lavoro S.p.a. hanno già provveduto ad avviare le opere strutturali necessarie all'erogazione dei servizi previsti;

Considerato che la RAI e la Telecom Italia S.p.a. hanno sottoscritto convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali per implementare il progetto mettendo a disposizione prodotti e know-how;

Ritenuto che lo sviluppo di un sistema di mediateche nei territori dell'obiettivo 1 possa costituire un importante fattore di potenziamento e modernizzazione dell'infrastruttura della conoscenza in tali aree, di promozione di un mercato di servizi multimediali e di contrasto a fenomeni di marginalizzazione culturale;

Tenuto conto che, nella seduta del 15 ottobre 1998, la Commissione per l'occupazione, il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive, istituita nell'ambito del CIPE in ottemperanza di quanto disposto dallo stesso Comitato con deliberazione n. 79/98 del 5 agosto 1998, si è espressa favorevolmente sulla proposta presentata dal Ministro per i beni culturali ed ambientali di assegnazione di lire 15 miliardi per l'anno 1999 nell'ambito dei fondi recati dalla legge n. 208/1998 per la realizzazione del citato piano «Mediateca 2000 - II fase»;

Delibera:

A valere sulla somma di lire 50 miliardi destinate per l'anno 1999 ad iniziative volte ad agevolare la promozione d'occupazione e d'impresa, così come previsto dal punto 3 (tabella allegato 2) della citata delibera CIPE n. 70/98, è assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali la somma di lire 15 miliardi quale concorso al finanziamento del piano «Mediateca 2000 - II fase».

Alla realizzazione del piano d'azione «Mediateca 2000 - II fase» viene assegnata la somma di lire 15 miliardi a valere sull'importo complessivo di 50 miliardi di lire che, per il 1999, il CIPE con la citata delibera 9 luglio 1998 ha destinato, fra l'altro ad iniziative per la promozione d'impresa.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individuerà, con le modalità previste dalla normativa vigente, il soggetto attuatore del piano e gestore delle relative risorse.

Tale soggetto assicurerà in particolare il coordinamento del complesso di misure costituenti il piano e l'assistenza tecnica ad enti locali e società destinatarie degli interventi di sostegno.

Le risorse di cui alla presente delibera saranno destinate:

alla realizzazione delle mediateche, in misura non superiore ad un terzo del costo di ciascuna mediateca;

al concorso al costo di gestione delle mediateche nel triennio 1999-2001, in misura non superiore al 15% del valore dei relativi servizi affidati in appalto;

al sostegno alla costituzione ed avvio delle società costituite per almeno il 70% dai giovani formati durante la prima fase del progetto «Mediateca 2000» di cui alle premesse;

all'attività di coordinamento e assistenza tecnica svolta dal soggetto attuatore del piano.

L'erogazione dei finanziamenti sarà subordinata:

per i comuni sede delle mediateche, alla predisposizione di idoneo piano operativo triennale;

per le società di nuova costituzione, alla presentazione di idoneo piano d'impresa triennale che preveda, a regime, l'equilibrio economico della società.

Per definire le procedure di accesso ed erogazione dei contributi ed approvare le graduatorie dei beneficiari, il Ministero per i beni e le attività culturali istituirà apposito comitato di valutazione con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate, delle regioni, dell'associazione nazionale comuni d'Italia, dell'associazione italiana biblioteche, del soggetto attuatore e di altri eventuali soggetti individuati dallo stesso Ministero proponente.

Il soggetto attuatore, nello svolgimento della propria opera di assistenza tecnica a favore delle imprese partecipanti all'iniziativa, ne favorirà l'orientamento al mercato e promuoverà l'attivazione di servizi avanzati.

Il Ministero per i beni e le attività culturali informerà il CIPE entro la data del 31 dicembre 1999 sullo stato di attuazione del piano.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 67

99A0958

DELIBERAZIONE 19 novembre 1998.

Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. (Deliberazione n. 137/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica e considerate le funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome, le autonomie locali;

Visto il Protocollo, adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza conferenza delle parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, che impegna gli Stati membri dell'Unione europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990;

Vista la comunicazione della Commissione europea Com (98)353 «Climate Change - Towards an EU post-Kyoto strategy», che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998, che impegna l'Italia — nell'ambito degli obblighi dell'UE stabiliti dal Protocollo di Kyoto — alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6.5% rispetto ai livelli del 1990 (corrispondente ad una riduzione effettiva di 100 milioni di tonnellate - equivalenti di anidride carbonica) entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012, sulla base di un programma di riduzioni che dovrà essere attuato a partire dal 2002 e verificato annualmente dall'UE;

Viste le direttive richiamate dalla predetta decisione dell'UE del 17 giugno 1998:

96/61/CE in materia di utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica, ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti industriali e della riautorizzazione degli impianti esistenti;

96/92/CE in materia di liberalizzazione del mercato e uso efficiente dell'energia elettrica, nonché, la direttiva approvata in data 11 maggio 1998 in materia di distribuzione e vettoriamento del gas naturale;

Visti il Libro Bianco della Commissione europea sulle fonti rinnovabili del 26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'energia dell'Unione europea dell'8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998, ugualmente richiamati dalla decisione del 17 giugno 1998, che sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale, dell'efficienza energetica;

Vista la comunicazione della Commissione europea su «Trasporti e CO2» (COM(98)204) che indica le misure per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti, relative alle tecnologie di costruzione degli autoveicoli, alla applicazione delle migliori e più efficienti tecniche disponibili per l'organizzazione delle diverse modalità di trasporto, alla utilizzazione della fiscalità come strumento di internalizzazione dei costi e promozione delle forme di trasporto a minori emissioni;

Visto il quinto Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e attività dimostrative 1998-2002;

Visto il programma nazionale energia rinnovabile da biomasse, predisposto dal Ministero per le politiche agricole il 24 giugno 1998;

Visto il «Libro verde sulle fonti rinnovabili di energia» elaborato dall'ENEA in collaborazione con i Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica nel luglio 1998;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001, ed in particolare il capitolo V dedicato alle politiche per l'occupazione e lo sviluppo, che richiama tra l'altro l'esigenza di sviluppare politiche e misure per la protezione dell'ambiente ed in particolare per la riduzione delle emissioni dei gas serra nei diversi settori;

Vista la propria delibera in data 3 dicembre 1997, concernente la «Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici», che ha indicato i programmi per il contenimento delle emissioni dei gas serra che dovranno essere predisposti dalle amministrazioni competenti in modo coordinato tra loro e secondo il criterio della massima efficienza ambientale ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1998 che istituisce il gruppo di lavoro interministeriale (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1998 per assicurare un elevato livello di coordinamento dei programmi delle amministrazioni nei settori individuati dalla delibera del CIPE del 3 dicembre 1997);

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 concernente il regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2, comma 1, che istituisce tra l'altro, a supporto dell'attività del comitato, la commissione per lo sviluppo sostenibile;

Viste le risultanze della seduta di insediamento della predetta commissione in data 8 settembre 1998, in particolare per quanto riguarda l'inserimento del citato gruppo di lavoro istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1998 nell'ambito della commissione stessa;

Visto lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 1998, che stabilisce le funzioni dell'ENEA come Agenzia nazionale per l'energia e l'ambiente, finalizzata in particolare a «fornire supporto tecnico specialistico alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche in ambito nazionale ed internazionale»;

Considerato che il Protocollo di Kyoto in data 10 dicembre 1997:

a) ha stabilito che dovranno essere ridotte le emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati nell'anidride carbonica (C02), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6);

b) ha individuato le azioni che dovranno essere realizzate dai Paesi «Annex 1» (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) per la riduzione delle emissioni, con particolare riferimento a:

promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori;

sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;

protezione ed estensione delle foreste per l'assorbimento del carbonio;

promozione dell'agricoltura sostenibile;

limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;

misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra;

c) ha istituito tre meccanismi di flessibilità, integrativi alle azioni nazionali, per contribuire all'attuazione degli impegni di riduzione delle emissioni attraverso la realizzazione di azioni comuni tra più Paesi «Annex 1» (Joint Implementation), o mediante la cooperazione con i Paesi «Non Annex 1» (Paesi in via di sviluppo o di nuova industrializzazione) per lo sviluppo compatibile (Clean Development Mechanism), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading);

d) ha individuato come misura aggiuntiva per la riduzione delle emissioni anche l'assorbimento di carbonio ottenuto mediante attività di afforestazione e riforestazione a partire dal 1990;

Considerato che i programmi individuati dalla richiamata delibera del 3 dicembre 1997 sono coerenti con le azioni individuate dal Protocollo di Kyoto e con le politiche e misure richiamate dalla decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'UE del 17 giugno 1998;

Considerato che il mercato nazionale dell'energia dovrà attuare entro tempi brevi profonde modifiche determinate dalla attuazione delle direttive europee in materia di liberalizzazione del mercato e uso efficiente dell'energia elettrica, oltreché, in materia di distribuzione e vettoriamento del gas naturale e che, a tal fine, è stata convocata per il 25-28 novembre 1998 la Conferenza nazionale energia e sull'ambiente;

Ritenuto che i programmi per la riduzione delle emissioni di gas serra individuati dalla delibera del CIPE del 3 dicembre 1997, e predisposti secondo le indicazioni del Protocollo di Kyoto e nell'ambito delle linee guida definite dall'Unione europea, potranno costituire una opportunità per la modernizzazione dell'Italia secondo i criteri dell'efficienza ambientale ed energetica, ed aprire nuove prospettive alla cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e quelli del centro-est Europa ad economia in transizione;

Preso atto del documento «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra», predisposto dal gruppo di lavoro interministeriale;

Vista la proposta del Ministero dell'ambiente n. 3782/98/SIAR del 29 settembre 1998;

Delibera:

1. Sono approvati i seguenti obiettivi di riduzione delle emissioni, che includono anche quelli conseguibili con i meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto e le relative azioni nazionali contenute nelle «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra» citate in premessa:

Azioni nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra	Mt CO2 2002	Mt CO2 2006	Mt CO2 2008-2012
Aumento di efficienza nel parco termoelettrico	– 4/5	– 10/12	– 20/23
Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	– 4/6	– 9/11	– 18/21
Produzione di energia da fonti rinnovabili	– 4/5	– 7/9	– 18/20
Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/-terziario	– 6/7	– 12/14	– 24/29
Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	– 2	– 7/199	– 15/19
Assorbimento delle emissioni di CO2 dalle foreste			(– 0,7)
Totale . . .	– 20/25	– 45/55	– 95/112

1.1. Per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in attesa dell'eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima, si farà fronte oltre che con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna Amministrazione interessata, con le risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla finanziaria '99 (atto Camera 5267, art. 8, lettera *e*), a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

1.2. La Commissione per lo sviluppo sostenibile, predispone i provvedimenti attuativi di cui alla presente delibera, e svolge in via generale l'attività di monitoraggio sulla attuazione delle politiche e misure nazionali individuate dalle linee guida, valutando altresì la coerenza dei programmi e degli investimenti pubblici con gli obiettivi di riduzione delle emissioni individuati dalla presente delibera tenendo anche conto del livello realizzativo delle azioni predisposte in ottemperanza alle decisioni comunitarie dagli altri Paesi dell'UE.

1.3. Il supporto tecnico all'attività della Commissione sviluppo sostenibile è assicurato dal gruppo di lavoro interministeriale richiamato in premessa — integrato dai rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, delle finanze e del commercio con l'estero — e coadiuvato dall'ENEA, nell'ambito degli accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dell'industria.

I criteri e le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro, nonché le eventuali modifiche nella composizione, saranno stabiliti con provvedimento della Commissione.

1.4. La Commissione promuoverà l'organizzazione di un osservatorio per il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e delle misure previsti dalla presente delibera in collaborazione con ENEA, ANPA, le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome.

2. Sulla base dei lavori della commissione sviluppo sostenibile e tenuto conto delle conclusioni della Conferenza nazionale energia ambiente, richiamata in premessa:

2.1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici, dell'industria, per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il «Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici», con riferimento prioritario a:

a) sviluppo di programmi di informazione al pubblico a cura delle amministrazioni pubbliche;

b) promozione di campagne di informazione da parte di imprese pubbliche e private, associazioni, mediante accordi con le amministrazioni pubbliche.

2.2. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, dei lavori pubblici e per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il «Programma nazionale per la ricerca sul clima», sulla base dei seguenti criteri:

a) censimento delle attività di ricerca in Italia sulla protezione del clima;

b) sviluppo dei programmi di ricerca, in collegamento con la comunità scientifica internazionale, ed i programmi internazionali, con priorità alle attività organizzate nell'ambito WMO e IPCC.

2.3. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il «Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali» per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalle linee guida, che individua i criteri e gli indirizzi finalizzati a:

a) coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione di energia;

b) recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali, zootecnici ed agroindustriali per la produzione di energia;

c) produzione di biocombustibili e biocarburanti;

d) produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse;

e) impiego di energia da biomasse nei settori dei trasporti e del riscaldamento;

f) applicazione di misure di compensazione, di agevolazioni e incentivi per le produzioni agricole non alimentari, e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili;

g) assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali;

h) accordi volontari tra le amministrazioni e gli operatori economici del settore agricolo ed agro-industriale per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida.

2.4. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata, al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida, sottopone all'approvazione del CIPE il «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili», predisposto sulla base del «Libro verde» richiamato in premessa.

2.5. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile, il Ministro dei trasporti, nell'ambito del piano generale dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, ai fini del conseguimento degli obiettivi individuati dalle linee guida, elabora e sottopone all'approvazione del CIPE il «Libro bianco per la mobilità sostenibile».

3. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, dell'industria, per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, al fine di conseguire obiettivi individuati dalle linee guida, adotta i provvedimenti relativi a:

a) definizione dei criteri per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, di cui alla direttiva 96/61/CE, ai fini della migliore efficienza energetica, degli impianti di produzione di energia elettrica e industriali;

b) regolamentazione della combustione delle biomasse a fini energetici;

c) regolamentazione degli usi dei biocarburanti e dei biocombustibili ai sensi dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile, il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli standards e le linee guida per l'uso di dispositivi energetici più efficienti e per la riduzione dei consumi per il riscaldamento ed il condizionamento, nel settore dell'edilizia civile, sia pubblica che privata al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida.

5. Entro il 31 dicembre 1999, laddove non siano stati stipulati accordi volontari tra gli operatori e le amministrazioni che soddisfino agli obiettivi indicati dalle linee guida, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile:

5.1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, dell'industria, per le politiche agricole e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, anche in considerazione della direttiva 96/62/CE per la tutela della qualità dell'aria, delle direttive europee «auto oil» in materia di emissioni dagli autoveicoli, delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'UE in materia di riduzione dei consumi di carburanti fossili, della legge n. 413/1997 in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene e da idrocarburi policiclici aromatici, al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida, adotta i provvedimenti relativi a:

a) impiego obbligatorio del biodiesel, negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico, a partire dai comuni con oltre 100.000 abitanti;

b) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con il gasolio distribuito nella rete;

c) impiego del bioetanolo, ai fini della produzione di ETBE da miscelare nelle benzine distribuite nella rete;

d) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con gasolio destinato alla nautica da diporto.

5.2. Il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la Conferenza unificata, — anche in considerazione della direttiva 96/61/CE per la prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento e della direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del mercato e l'uso efficiente dell'energia elettrica — individua i criteri e le misure per aumentare l'efficienza del parco termoelettrico, a partire dagli impianti di produzione di energia che comportano alti consumi e basse rese e che sono destinati ad un ruolo marginale, per effetto della stessa liberalizzazione del mercato elettrico.

5.3. Il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli standards e le linee guida per la riduzione dei consumi energetici nei settori industriali e terziario, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida.

5.4. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida, considerando il seguente ordine di priorità:

a) sostituzione progressiva della flotta autoveicoli pubblici con autoveicoli a basse emissioni;

b) sviluppo del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, con la contestuale limitazione del traffico autoveicolare privato, e la promozione dei percorsi ciclabili urbani;

c) trasferimento di una quota progressiva del trasporto merci da strada a ferrovia/cabotaggio.

5.5. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'industria e per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni nei settori non energetici, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida, considerando il seguente ordine di priorità:

a) riduzione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

b) promozione del riciclaggio dei rifiuti;

c) riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli;

e) limitazioni dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo, nei processi industriali e negli usi delle apparecchiature contenenti tali sostanze.

I suddetti provvedimenti e misure possono essere emanati anche con riferimento a specifici settori per i quali non siano stati definiti gli accordi volontari, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida, ovvero in caso di mancato rispetto degli accordi volontari stessi.

6. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile:

6.1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri, dell'industria, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, della ricerca scientifica, delle finanze, del tesoro, e del commercio con l'estero e degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata, individua i criteri e le misure per favorire le iniziative da sviluppare nell'ambito dei meccanismi di «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism», e in particolare stabilisce:

a) le modalità attraverso le quali le rappresentanze italiane nei Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite, e presso le istituzioni finanziarie multilaterali, dovranno promuovere e assistere i programmi italiani di cooperazione nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, in particolare valorizzando gli effetti dei programmi di cooperazione economica e industriale sulla riduzione delle emissioni tendenziali dei gas serra. A tal fine il Ministero degli affari esteri impartisce le opportune direttive alle rappresentanze italiane nei Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite e presso le istituzioni finanziarie multilaterali;

b) le misure a favore delle imprese che partecipano ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, sulla base di accordi volontari con le amministrazioni pubbliche;

c) l'istituzione di una segreteria «dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto» con la partecipazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del tesoro e degli affari esteri per la promozione di progetti che dovranno comunque essere attuati nell'ambito di accordi volontari tra l'amministrazione e le imprese.

6.2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri delle finanze, dell'ambiente, dell'industria, del commercio con l'estero, sentita la Conferenza unificata, stabilisce le procedure per il commercio dei permessi di emissione nell'ambito del meccanismo di «Emissions Trading» adottato dal Protocollo di Kyoto, e definisce le modalità attraverso le quali la segreteria di cui al precedente punto 5.1. *c)* certifica le transazioni dei permessi di emissione.

7. Entro il 31 dicembre 1999, il Ministro dell'ambiente, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione sviluppo sostenibile, presenterà un rapporto al CIPE ed alla Conferenza unificata sull'attuazione della presente delibera. Il rapporto, oltre a documentare lo stato di attuazione dei programmi e delle misure previste, dovrà indicare, per quanto possibile, l'articolazione e la dimensione su scala regionale delle misure di riduzione.

Roma, 19 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 68

99A0959

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Punta Gennarta. Ente gestore Consorzio di bonifica del Cixerri. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 118).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/ 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale:

Punta Gennarta;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino di Punta Gennarta per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume pari complessivamente a 7,4 Mm^3/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2409/95 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoio di Punta Gennarta;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Punta Gennarta:

volume annuo erogabile: 7,4 Mm^3.

2. Il consorzio di bonifica del Cixerri, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi erogabili, definiti nel predetto volume massimo pari a 7,4 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A0960

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista la tipologia nazionale della scuola di specializzazione in storia dell'arte;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la relazione tecnica del Nucleo di valutazione del 22 giugno 1998;

Visto il parere del Comitato universitario di coordinamento regionale del 3-6 luglio 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreo rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattci;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico ai ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 173 del titolo XVI dello statuto dell'Università degli studi di Bari vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in «metodi dell'informatica per le scienze umanistiche» ed in «storia dell'arte».

Art. 174.

Scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche

È istituita la scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche. Al funzionamento della scuola possono concorrere le facoltà di lettere e filosofia, scienze della formazione, lingue e letterature straniere, sociologia, conservazione dei B.C., scienze della comunicazione e dello spettacolo e, per gli aspetti e le competenze informatiche, le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La scuola ha il compito di attivare corsi per la formazione di specialisti nei settore professionale dell'informatica umanistica, fornendo adeguate conoscenze di metodi e di contenuti scientifici volti alla soluzione di problemi testuali di catalogazione e di archiviazione collegati all'informatica, all'utilizzo ed allo sviluppo di strumenti informatici nell'ambito dei beni culturali, delle arti e dello spettacolo, alla gestione delle risorse informatiche presso centri o istituzioni a prevalente attività linguistica lessicale editoriale.

La scuola può articolarsi in indirizzi, corrispondenti a settori di specializzazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche, in uno dei seguenti indirizzi della scuola:

1) beni culturali;
2) archivi e biblioteche;
3) trattamento del linguaggio naturale;
4) trattamento dei testi letterari;
5) trattamento delle fonti storiche;
6) editoria e informazione;
7) tecniche e didattica assistita.

Le università e gli istituti superiori che intendono istituire ed attivare una scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche, devono attenersi alle disposizioni del presente ordinamento, nonché a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e nella legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il corso degli studi della scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 100 ore di attività pratiche guidate.

Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in lettere, filosofia, scienze della comunicazione, lingue e letterature straniere, scienze dell'educazione, DAMS, sociologia, psicologia, storia, beni culturali. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere, riconosciuto a termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato dalle competenti autorità accademiche italiane (consigli della scuola e senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola. Le modalità del concorso di ammissione sono determinate nel bando di concorso stesso nel rispetto delle norme vigenti.

Presso le scuole è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola con apposito regolamento, da emanarsi in conformità dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi, la tipologia delle forme didattiche, la propedeuticità degli insegnamenti, le modalità delle prove idoneative e di profitto.

Nel formulare il piano degli studi, il consiglio deve prevedere l'attivazione di corsi di insegnamento, secondo gli indirizzi da attivare, di cui all'art. 2, nei vigenti settori scientifico-disciplinari di cui alle lettere *L* ed *M* (ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 dell'8 agosto 1994), nonché nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

A01A logica matematica;
H09C disegno industriale;
H10A composizione architettonica e urbana;
H10B architettura del paesaggio e del territorio;
H11X disegno;
H12X storia dell'architettura;
H13X restauro;
H14B urbanistica;
K04X automatica;
K05A sistemi di elaborazione nell'informazione;
K05B informatica;
Q01A filosofia politica;

Q01B storia delle dottrine politiche;
Q01C storia delle istituzioni politiche;
Q03X storia e istituzioni delle Americhe;
Q04X storia delle relazioni internazionali;
Q05A sociologia generale;
Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05D sociologia dell'ambiente e del territorio;
Q05E sociologia dei fenomeni politici;
Q05F sociologia giuridica e mutamento sociale;
Q05G sociologia della devianza;
Q06A storia e istituzioni dell'Africa;
Q06B storia e istituzioni dell'Asia;
S01A statistica;
S01B statistica per la ricerca sperimentale;
S03B statistica sociale.

Indipendentemente dagli indirizzi, dovrà essere garantita l'attivazione di insegnamenti riconducibili ai settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera *K*, per le necessarie conoscenze di base nel campo informatico.

Al fine di completare la formazione degli specializzandi, il consiglio della scuola potrà attivare specifici moduli di insegnamento che, per contenuti e metodo, siano riconducibili ai settori scientifico-disciplinari, nelle seguenti tematiche: beni archeologici, beni artistici, beni ambientali, beni storico-scientifici, trattamento delle fonti, archivi, biblioteche, linguistica, lessicologia e lessicografia, industria della lingua, tecniche della traduzione, statistica linguistica, teoria della scienza e della letteratura, critica letteraria e artistica, letteratura comparata, cartografia, editoria elettronica, documentazione scientifica, tecniche editoriali, diffusione dell'informazione, didattiche disciplinari, linguaggi per la realizzazione di corsi didattici, tecniche informatiche della valutazione, tecniche informatiche per la docimologia analisi e valutazione del software didattico.

All'inizio di ciascun anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi facoltativi e l'attività pratica che sarà svolta sotto la guida di un relatore designato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola può promuovere attività inerenti alla specializzazione, svolte presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni.

Art. 175.

Scuola di specializzazione in storia dell'arte

1. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito).

2. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
storia dell'arte medievale e moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti minori.

3. Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti o trenta per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

4. All'attuazione delle attività didattiche provvede la facoltà di lettere e filosofia; possono altresì collaborare le facoltà lingue e letterature straniere, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, architettura, nonché le locali soprintendenze (archeologica e ai beni a.a.a. e s.).

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere e filosofia, dei beni culturali, nonché di lingue e letterature straniere e magistero con tesi di laurea in storia dell'arte. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

6. Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni, esemplate sulla tipologia nazionale, sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) area delle metodologie e delle tecniche:
elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali;
metodologia e didattica degli audiovisivi;
iconologia e iconografia;
museologia e museografia
paleografia e diplomatica;
storia e tecnica del restauro;
storia della fotografia;
storia dell'architettura;
letteratura artistica;
metodologia della storia dell'arte;
estetica;
fenomenologia degli stili;
sociologia dell'arte;
psicologia dell'arte;
elementi di chimica;
storia delle tecniche artistiche;
museotecnica;
storia del teatro;
storia della musica;

B) area di interesse generale:
storia del collezionismo;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
araldica;
storia dello spettacolo;
archivistica;
storia medievale;

storia moderna;
storia contemporanea;
storia della liturgia;
agiografia;
storia della chiesa;
epigrafia medievale e moderna;
storia del costume;
storia comparata dell'arte europea;
storia sociale dell'arte;

C) area delle arti minori (o applicate):
storia delle arti minori (o applicate);
storia della miniatura;
storia delle arti applicate e industriali;
storia del costume e della moda;
storia del libro a stampa illustrato;
storia dell'oreficeria;
numismatica e sfragistica;
storia delle maioliche;
storia dei tessili.

D) area della storia dell'arte medievale:
archeologia e storia dell'arte tardoantica;
storia dell'arte islamica;
archeologia medievale
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'architettura medievale.

E) area della storia dell'arte moderna:
storia dell'arte del rinascimento;
storia dell'arte dell'età barocca;
storia dell'arte fiamminga e olandese;
storia dell'arte del Paesi europei;
storia dell'arte moderna;
storia dell'architettura moderna.

F) area della storia dell'arte contemporanea:
archeologia industriale;
storia del cinema;
storia dell'arte contemporanea;
storia e tecnica della fotografia;
storia dell'architettura contemporanea.

G) area giuridica:
elementi di diritto amministrativo;
estimo;
legislazione dei beni culturali;
legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
legislazione urbanistica.

7. Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

5 fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

2 fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

2 fra le discipline di differenti aree di diverso indirizzo;

1 fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivià pratiche guidate.

Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente guidato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attività didattica comprende duecento ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli.

Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire un'unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate nel tema e nei tempi con quello di altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento comunque dovrà avere un unico titolare.

8. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

9. L'università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici, di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

10. La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

99A0961

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, con il quale sono state aggiunte alcune scuole di specializzazione all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni e sono stati modificati gli ordinamenti degli studi delle scuole di specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia e malattie del ricambio e gastroenterologia limitatamente a:

l'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia generale è modificato nel senso che:

nell'area E1: chirurgia interdisciplinare della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B Chirurgia plastica;

l'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva è modificato nel senso che:

nell'area A) propedeutica generale della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — relativa agli obiettivi dopo la parola «trapianti» vanno aggiunte le parole «nonché della utilizzazione dei biomateriali»

nell'area B) propedeutica clinica della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia; F21X Anestesia e rianimazione;

nell'area C) clinica complementare della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16A Ortopedia e traumatologia; F14X Oculistica; M11E Psicologia clinica;

nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale;

l'ordinamento della scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio è modificato nel modo seguente:

nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica;

l'ordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia è modificato nel modo seguente:

l'articolo 1 e l'articolo 3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi gastroenterologia anziché gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

nell'area A) propedeutica della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università, rispettivamente in data 24 settembre 1997 dal consiglio di facoltà, 9 aprile 1998 dal consiglio di amministrazione e 14 aprile 1998 dal senato accademico volte ad ottenere la modifica di statuto limitatamente a:

l'articolo 3.4.4 relativo alla scuola di specializzazione in Chirurgia generale è modificato nel senso che:

nell'area E1: Chirurgia interdisciplinare della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B Chirurgia plastica;

l'articolo 3.4.5 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva è modificato nel senso che:

nell'area A) propedeutica generale della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — relativa agli obiettivi dopo la parola «trapianti» vanno aggiunte le parole «nonché della utilizzazione dei biomateriali»

nell'area B) propedeutica clinica della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia; F21X Anestesia e rianimazione;

nell'area C) clinica complementare della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16A Ortopedia e traumatologia; F14X Oculistica; M11E Psicologia clinica;

nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale.

l'articolo 3.4.10 relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio è modificato nel modo seguente:

nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica.

l'articolo 3.4.12 relativo alla scuola di specializzazione in Gastroenterologia è modificato nel modo seguente:

l'articolo 3.4.12.1 e l'articolo 3.4.12.3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi gastroenterologia anziché gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

nell'area A) propedeutica della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica;

Vista la propria nota n. 21082 del 18 maggio 1998 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota ministeriale n. 1079 del 27 luglio 1998 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 3 luglio 1998 in merito alle proposte di modifica statutaria precitate al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'articolo 3.4.4 relativo alla scuola di specializzazione in Chirurgia generale è modificato nel senso che:

nell'area E1: Chirurgia interdisciplinare della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico disciplinare F08B Chirurgia plastica.

Art. 2.

L'articolo 3.4.5 relativo alla scuola di specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva è modificato nel senso che:

nell'area A) propedeutica generale della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — relativa agli obiettivi dopo la parola «trapianti» vanno aggiunte le parole «nonché della utilizzazione dei biomateriali»;

nell'area B) propedeutica clinica della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia; F21X Anestesia e rianimazione;

nell'area C) clinica complementare della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16A Ortopedia e traumatologia; F14X Oculistica; M11E Psicologia clinica;

nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale.

Art. 3.

L'articolo 3.4.10 relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio è modificato nel modo seguente:

nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica.

Art. 4.

L'articolo 3.4.12 relativo alla scuola di specializzazione in Gastroenterologia è modificato nel modo seguente:

l'articolo 3.4.12.1 e l'art. 3.4.12.3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi gastroenterologia anziché gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

nell'area A) propedeutica della tabella *A* — aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari — è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica;

Ancona, 31 ottobre 1998

Il rettore: GOVERNA

99A0941

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

CIRCOLARE 5 febbraio 1999, n. **1.1.26/10888/9.84.**

Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998.

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
A tutti i Ministeri:
Gabinetto - Direzione generale AA.GG. e personale
Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici
All'ISTAT - Direzione generale
Al CNEL - Segretariato generale
All'Istituto superiore della sanità - Servizi amministrativi del personale
A tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
A tutte le province
A tutti i comuni
A tutte le Comunità montane
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
All'ARAN

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
Alle regioni a statuto speciale
Alle regioni a statuto ordinario
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome
All'ANCI
All'UPI
All'U.N.C.E.M.
All'UNIONCAMERE

Il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, entrerà in vigore il 23 febbraio 1999. Tale regolamento innova in modo organico la materia della documentazione amministrativa con la finalità di ridurre gli adempimenti per i cittadini e le imprese, di estendere i casi in cui si può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, di eliminare o, quanto meno, ridurre al minimo il ricorso alla certificazione, di rendere effettiva e più semplice l'acquisizione d'ufficio, peraltro già prevista dall'art. 18 della legge n. 241/1990, di documenti in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni contenute nel regolamento oltre ad introdurre semplificazioni per i cittadini, produrranno un alleggerimento del lavoro dei servizi anagrafici dei comuni, una riduzione del numero delle autentiche e necessariamente un adeguamento di strutture e mezzi alle nuove modalità di trasmissione di dati e documenti.

Considerata l'importanza che il Governo attribuisce al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e le attese dell'opinione pubblica in relazione all'attuazione del nuovo regolamento, sentito anche l'osservatorio permanente sull'applicazione della legge n. 127/1997, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la presenza di rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'interno, si rappresenta la necessità che le amministrazioni predispongano, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, tutte le misure necessarie per la tempestiva ed efficace attuazione delle nuove disposizioni.

In particolare le singole amministrazioni sono tenute a:

a) procedere rapidamente alla valutazione dell'impatto del nuovo regolamento sui procedimenti e sull'organizzazione degli uffici al fine di predisporre le eventuali modifiche organizzative laddove si rendessero necessarie;

b) procedere, entro il 22 febbraio p.v., alla revisione della modulistica per l'autocertificazione e per le istanze che, ove necessario devono contenere le formule delle dichiarazioni sostitutive. In tali moduli dovrà inoltre essere inserita la formula dell'ammonimento relativo alle sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di false dichiarazioni;

c) procedere all'individuazione dei criteri per la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive attraverso controlli a campione e nei casi in cui vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni;

d) procedere all'individuazione degli strumenti e delle modalità per la trasmissione e l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti. Si ricorda che il nuovo regolamento consente, oltre all'uso del fax, la trasmissione attraverso altri mezzi telematici e informatici idonei a garantire la certezza della provenienza come la posta elettronica ed altri collegamenti telematici. A tal fine sono auspicabili intese tra le amministrazioni per lo scambio di dati e di documenti anche in via telematica;

e) impartire disposizioni chiare agli uffici e al personale per dare piena attuazione alle nuove disposizioni, assicurando l'aggiornamento e la formazione del personale coinvolto e richiamando l'attenzione sulle previsioni del regolamento relative alla violazione dei

doveri d'ufficio in caso di mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla responsabilità del dichiarante in caso di dichiarazioni false;

f) adottare iniziative tese a promuovere l'informazione degli utenti sulle novità del regolamento indicando gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni più dettagliate ed eventualmente per segnalare la non corretta applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione;

g) svolgere un monitoraggio puntuale e una verifica sulla concreta ed integrale attuazione delle disposizioni del regolamento in esame e delle leggi 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191. Nel caso in cui risultassero significative violazioni delle norme sull'autocertificazione devono essere avviati, secondo le modalità e i termini fissati dalle fonti normative e dai CCNL nei confronti dei dipendenti inadempienti i relativi procedimenti disciplinari. Si richiama l'attenzione dei dirigenti sulla responsabilità per il mancato avvio dei procedimenti disciplinari.

Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni accerteranno ai fini della valutazione dei risultati raggiunti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione.

Le prefetture svolgeranno un ruolo di sensibilizzazione e promozione dell'applicazione del regolamento, avvalendosi dei comitati provinciali della pubblica amministrazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle novità introdotte dall'art. 1 del regolamento in esame che impone l'obbligo per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e alle università e per i procedimenti di competenza della motorizzazione civile e dei comuni di richiedere ai cittadini esclusivamente l'autocertificazione.

L'osservatorio permanente sull'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, è a disposizione per la segnalazione di quesiti e problematiche interpretative.

p. *Il Presidente:* BASSANINI

99A0992

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Contratto collettivo nazionale quadro integrativo e correttivo del contratto collettivo nazionale quadro sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

A seguito del parere favorevole espresso in data 18 dicembre 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del contratto collettivo nazionale quadro integrativo e correttivo del contratto collettivo nazionale quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato in data 25 novembre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo contratto collettivo nazionale quadro e sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 1999, alle ore 16,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N) e le confederazioni firmatarie.

Prima della sottoscrizione del suddetto contratto collettivo nazionale quadro, le parti prendono atto della sussistenza di un ulteriore errore materiale, oltre quello rilevato nell'art. 2, nelle tabelle 3 e 6 dell'area III, relativamente alla denominazione dell'organizzazione sindacale CIDA accanto alla quale è stata omessa la parola «SIDIRSS». Pertanto, le parti si danno reciproco atto che l'organizzazione di categoria aderente alla CIDA, nelle suddette tabelle dell'area III, è correttamente denominata «CIDA-SIDIRSS» senza necessità di ulteriori atti correttivi.

Le parti prendono altresì atto della nota con la quale in data 26 novembre 1998 la CONFEDIR, alla quale nella tabella 5 è stato assegnato un distacco per effetto del residuo dei permessi cumulati, ha dichiarato che tale distacco è dalla stessa sin d'ora assegnato all'organizzazione sindacale AUPI, la quale, pertanto, complessivamente passa da 9 a 10 distacchi sindacali.

Anche in tale circostanza le parti si danno reciproco atto, senza modificare le relative tabelle, della manifestazione di volontà espressa dalla CONFEDIR.

In tal senso va intesa la nota in calce alla tabella n. 3.

Al termine della riunione, con le precisazioni di cui al presente verbale, l'allegato contratto viene sottoscritto: per l'ARAN ed i rappresentanti delle confederazioni sindacali:

CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; CIDA; COSMED.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI NELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA.

Art. 1.

Modifiche dei soggetti sindacali

1. Ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, le parti prendono atto che nell'attesa del completamento della procedura per la sua stipulazione e, cioè tra il 29 luglio ed il 24 novembre 1998, sono intervenute le seguenti modifiche relative ai soggetti sindacali rappresentativi della dirigenza, individuati nel contratto medesimo:

1. AREA I

In tale area - comparto Ministeri - si è costituita la federazione ASSOMED - SIVEMP, aderente alla COSMED, che raggiunge nell'area la richiesta percentuale di rappresentatività del 4%;

2. AREA III

In tale area, afferente alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativa del comparto Sanità:

la Federazione nazionale CGIL-UIL, si è sciolta, dando luogo a due separate organizzazioni sindacali della dirigenza con la denominazione sottoindicata, ciascuna aderente alla rispettiva confederazione di riferimento :

UIL Sanità;

CGIL FP Sanità;

le organizzazioni sindacali SINAFO ed AUPI hanno dichiarato di aderire alla confederazione CONFEDIR.

3. AREA IV

In tale area, afferente alla dirigenza medico-veterinaria del comparto Sanità:

la federazione FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP si è sciolta. Nell'area sono costituite al suo posto le seguenti organizzazioni sindacali della dirigenza:

a) CGIL medici, aderente alla confederazione CGIL;

b) federazione UIL FNAM, FIALS-NUOVA ASCOTI, CUMI-AMFUP, aderente alla confederazione UIL;

la federazione UMSPED (AAROI-AIPAC) ha aggregato al suo interno la sigla sindacale SNR, assumendo la denominazione UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR).

2. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1, le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale quadro citato al comma 1, sono modificate nelle corrispondenti aree e sostituite da quelle allegate al presente contratto dal n. 1 al n. 6.

Art. 2.

Errori materiali

1. La denominazione corretta della sigla UIL nell'ambito dell'area I (Enti pubblici non economici, Università e ricerca) è UIL P.A.

Art. 3.

Scioglimento di riserva

1. È sciolta, con esito positivo, l'ammissione della COSMED alle trattative per gli accordi e contratti collettivi quadro nelle aree dirigenziali.

TABELLA N. 1

DISTACCHI AREA I

Organizzazioni sindacali		Confederazioni	
Ministeri:			
UIL Stato/dirigenti	1	UIL	—
CGIL FP Ministeri/dir	1	CGIL	—
CONFSAL/UNSA	3	CONFSAL	—
CIDA/UNADIS/Ministeri	2	CIDA	—
CONFEDIR/DIRSTAT	3	CONFEDIR	—
CISL FPI	1	CISL	—
ASSOMED-SIVEMP	—	COSMED	—
Totale	11		—
Enti pubblici non economici:			
UIL P.A.	1	UIL	—
CGIL FP	—	CGIL	—
CIDA/FENDEP	4	CIDA	1
CISL FPI	4	CISL	1
Totale	9		2
Aziende di Stato:			
CGIL Aziende/dirigenti	—	CGIL	—
CIDA/FNDFP/Aziende	1	CIDA	—
CONFEDIR/DIRSTAT	1	CONFEDIR	—
CISL Aziende/dirigenti	1	CISL	—
Totale	3		—
Università:			
UIL P.A.	—	UIL	—
CGIL SNUR	—	CGIL	—
CONFSAL/SNALS Univ/CISAPUNI	1	CONFSAL	—
CIDA/FENDEP/Univ	1	CIDA	—
CONFEDIR	1	CONFEDIR	—
CISL Università/dir	1	CISL	—
Totale	4		—
Ricerca:			
UIL P.A.	—	UIL	—
CGIL SNUR	1	CGIL	—
CISL ricerca	1	CISL	—
Totale	2		—
Totale area A	29		2

Assegnati cumuli alle organizzazioni sindacali di categoria per CIDA e CONFSAL.

TABELLA N. 2

DISTACCHI AREA II

Organizzazioni sindacali		Confederazioni	
CSA	—	CISAL	—
CIDA/enti locali	—	CIDA	—
UIL/enti locali/dirigenti	1	UIL	—
CGIL/FP/enti locali/dirigenti	3	CGIL	—
FIST CISL	3	CISL	—
DIRER-DIREL	4	CONFEDIR	1
Totale	11		1

TABELLA N. 3

DISTACCHI AREA III

Organizzazioni sindacali		Confederazioni	
CONFEDIR SANITA	1	CONFEDIR	—
CIDA-SIDIRSS	3	CIDA	1
SINAFO	4		
CISL-COSIADI	4	CISL	1
CGIL FP Sanità	5	CGIL	1
UIL Sanità	1	UIL	1
AUPI	9		
SNABI	12		
Totale	39		4

I cumuli sono tutti assegnati alle organizzazioni sindacali di categoria.

TABELLA N. 4

DISTACCHI AREA IV

Organizzazioni sindacali		Confederazioni	
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)	5		
ANPO	3		
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO)	4		
UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR)	6		
FED. CISL-MEDICI COSIME	4	CISL	1
CGIL MEDICI	3	CGIL	1
FED. UIL FNAM, FIALS - NUOVA ASCOTI, CUMI AMFUP	2	UIL	—
CIMO-ASMD	7		
ANAAO ASSOMED	14	COSMED	2
Totale	48		4

I cumuli sono tutti assegnati alle organizzazioni sindacali di categoria.

TABELLA N. 5

RESIDUO CUMULI

Area I:	
CGIL	1
CISL	2
CONFEDIR	1
Area II:	
CISL	1
Area III:	
CONFEDIR	1

TABELLA N. 6

DISTRIBUZIONE MONTE ORE
AREA I

UIL	955
CGIL	1.392
CONFSAL	1.835
CIDA	3.582
CONFEDIR	2.875
CISL	4.314
ASSOMED-SIVEMP	939
Totale	15.892

DISTRIBUZIONE MONTE ORE
AREA II

CSA	194
CIDA/enti locali	248
UIL/enti locali/dirigenti	399
CGIL/FP/enti locali/dirigenti	951
FIST CISL	1.133
DIRER-DIREL	1.208
Totale	4.133

DISTRIBUZIONE MONTE ORE
AREA III

CONFEDIR SANITÀ	402
CIDA-SIDIRSS	905
SINAFO	990
CISL-COSIADI	990
CGIL FP SANITÀ	1.208
UIL SANITÀ	475
AUPI	2.134
SNABI	2.650
Totale	9.754

DISTRIBUZIONE MONTE ORE
AREA IV

CGIL MEDICI	864
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)	1.190
ANPO	771
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO)	918
UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR)	1.660
FED. CISL MEDICI - COSIME	893
FED. UIL FNAM, FIALS MED-NUOVA ASCOTI, CUMI AMFUP	774
CIMO-ASMD	1.853
ANAAO ASSOMED	3.379
Totale	12.302

99A0962

Contratto collettivo nazionale quadro integrativo e correttivo del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali.

A seguito del parere favorevole espresso in data 18 dicembre 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del contratto collettivo nazionale quadro integrativo e correttivo del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, siglato in data 22 ottobre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo contratto collettivo nazionale quadro e sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 1999, alle ore 16, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N).

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto: per l'ARAN il presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle confederazioni sindacali:

CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; CIDA; COSMED; UGL; RDB/CUB.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 7 AGOSTO 1998 SULLE LIBERTÀ E PREROGATIVE SINDACALI.

Art. 1.

Oggetto del contratto collettivo nazionale quadro

1. Il presente contratto è stipulato in attuazione di quanto previsto nel verbale di sottoscrizione del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 e per fornire chiarimenti sull'esatta applicazione di alcune disposizioni in esso contenute ed apportare correzioni ad errori materiali riscontrati dopo la sua stipulazione. Nel testo seguente il relativo contratto è citato con la dizione «Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998».

Art. 2.

Clausole di interpretazione autentica

1. L'art. 5, commi 1 e 2 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle confederazioni ed indicati nella tabella n.10 del citato contratto. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali (dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.

2. Ad integrazione dell'art. 12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.

3. I primi due periodi dell'art. 14, comma 7, del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto sono così sostituiti: «Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area — le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro».

4. Al fine di una corretta applicazione dell'art. 14, comma 7, del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, come modificato dal comma precedente, per la verifica del contingente dei distacchi di competenza delle autonome aree della dirigenza con il quale è possibile effettuare la compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua stipulazione si deve fare riferimento,

nel dettaglio, alle tabelle allegate al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato il 25 novembre 1998.

5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorre dall'8 agosto 1998, data di efficacia del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998.

Art. 3.

Confederazioni ammesse ai contratti collettivi quadro

1. Dopo la stipulazione del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, le parti, prendono atto che dalle risultanze degli accertamenti della rappresentatività, le confederazioni ammesse alle trattative degli accordi collettivi quadro relativi al personale dei comparti, in quanto presenti in due o più di essi ai sensi dell'art. 47-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, e 31 marzo 1998, n. 80, sono indicate nella tabella allegato 21 del presente contratto.

Art. 4.

Cambiamento di denominazioni e rettifica di errori materiali

1. In conseguenza dei cambiamenti intervenuti nella composizione delle federazioni sindacali indicate nel verbale di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per effetto delle diverse scelte operate dalla associazione sindacale UGL, nonché della verifica di errori materiali, le parti prendono atto che:

a) l'esatta denominazione dell'organizzazione sindacale «Coordinamento sindacale autonomo» (C.S.A.) nei comparti sottoindicati è la seguente:

enti pubblici non economici (tab. 3 e 14): C.S.A. di Cisal/Fialp (Cisal/Fialp, Usppi-Cuspp, Cisas/Epne, Confail, Confill par.);

sanità (tab. 6 e 17): C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità, Cisal (Fls/Cisal, Cisal Sanità, Dirsan Cisal), Confill Sanità-Cusal, Confail-Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Usppi);

università (tab. 9 e 20): C.S.A di Cisal Università (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.-Cusal, Tecstat Usppi);

aziende (tab. 4 e 16): C.S.A. (Cisal V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal, Ugl Aziende) ha assunto la denominazione C.S.A. (Cisal V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal);

b) nel comparto ricerca (tab. 8): vanno cancellate la sigla sindacale C.S.A (Cisal ric., Usppi - Fenarp - Fasil, UGL ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la CISAL, incluse tra le organizzazioni rappresentative per mero errore materiale;

c) nel comparto enti pubblici non economici (tab. 3): la federazione CONFSAL-UGL aderisce alla UGL e non alla CONFSAL;

d) nel comparto regioni - autonomie locali (tab. 5 e 15): tra le sigle sindacali che fanno parte della FNEL va inserita dopo la Consal - Fednadel, la sigla sindacale SAL; l'esatta denominazione di DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc, Sulpm) è DI.C.C.A.P. Confsal (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal);

e) nel comparto sanità (tab. 6 e 17): la federazione «Fials-Confsal/Sanità-UGL Sanità» ha assunto la denominazione «Fials-Confsal-Sanità» che aderisce alla Confederazione Confsal;

f) nei comparti enti pubblici non economici (tab. 3 e 14), ricerca (tab. 8 e 18) e università (tab. 9 e 20), relativamente alle organizzazioni sindacali, la UIL va correttamente denominata «UIL P.A.» e non «UIL DEP» o «UIL FURG»;

g) nei comparti ministeri (tab. 2), enti pubblici non economici (tab. 3), aziende (tab. 4) e ricerca (tab. 8), relativamente alle Confederazioni sindacali, la sigla «RDB» va sostituita con la sigla RDB - CUB»; nelle tabelle 2, 3, 4, 13, 14 e 16, relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione corretta è RDB Statali, RDB Parastato ed RDB Aziende senza la sigla «CUB»;

h) nell'art. 9, comma 5, le parole «determinata ai sensi dell'art. 6, comma 5», vanno sostituite con le parole «determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2»;

i) nel comparto ricerca la denominazione corretta della sigla UNIRI, all'interno della parentesi è UNIRI (Anpri/Epr - CIDA).

2. Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto del presente articolo, sono sostituite da quelle allegate al presente contratto con la medesima numerazione e decorrenza 8 agosto 1998.

Art. 5.

Estensione

1. Le norme sulla rappresentatività previste dal decreto legislativo n. 29/1993, come modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 396/1997 e n. 80/1998 trovano applicazione anche per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale e dei dirigenti degli enti di cui all'art. 73 del citato decreto.

2. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali al fine suddetto è di competenza degli enti medesimi che ne comunicano l'esito all'ARAN.

3. L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti si applica anche ai predetti enti.

Le elezioni saranno indette entro tre mesi dalla data di efficacia del presente contratto.

4. Rimangono fermi in capo alle associazioni sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi dei commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed area dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.

Art. 6.

Integrazioni

1. Le parti concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998:

a) il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: «Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli articoli 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14».

b) l'art. 16, comma 1, lettera *b),* è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: «Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione».

2. I permessi di cui all'art. 11 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate.

3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera *a)* del presente articolo, i permessi di cui all'art. 10, comma 5, del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art. 7, comma 1, per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part-time previste dall'art. 7, commi 2 e 5, che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita.

4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto nell'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell'ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto di usufruire degli ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente contratto. I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle organizzazioni sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del citato contratto. Pertanto, dal 1º gennnaio 1999 il monte ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti per dipendente. Dopo la stipulazione del contratto collettivo di comparto la quota di permessi spettante alle predette organizzazioni ed alle RSU potrà pervenire ad un definitivo riparto massimo di n. 60 minuti alle RSU e n. 15 minuti alle medesime organizzazioni.

Qualora le richieste di distacco di cui al presente comma non possano essere attivate per il presente anno scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la trasformazione delle aspettative non retribuite — già in corso di fruizione — in distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla tabella n. 22.

Tabella n. 1

DISTACCHI (CONTINGENTE ART. 6)

	COMPARTI	AREA
MINISTERI	421	9
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	228	11
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	542	12
AZIENDE E AMM/NI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO	25	3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	380	84
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA	27	3
SCUOLA	802	0
UNIVERSITA'	35	2
TOTALI	**2.460**	**124**

Tabella n. 2

Ministeri

Ministeri *Organizz. sindacali rappresentative*	DISTACCHI	Ministeri *Confederazioni rappresentative*	DISTACCHI
CGIL - F.P.	85	CGIL	8
CISL - FPI	138	CISL	13
UIL - Stato	82	UIL	7
CISAL - FAS	41	CISAL	5
CONFSAL - UNSA	59	CONFSAL	6
RDB Statali	14	RDB - CUB	1
Fed. Sind.UGL Stat./ANDCD	15	UGL	1
		ASGB/USAS	1
TOTALE	434		42

Tabella n. 3

Parastato

Parastato *Organizz. sindacali rappresentative*	DISTACCHI	Parastato *Confederazioni rappresentative*	DISTACCHI
CGIL - F.P.	36	CGIL	4
CISL - FPI	79	CISL	9
UIL- P.A.	33	UIL	3
C. S. A. di Cisal\Fialp (Cisal\Fialp,Usppi-Cuspp,Cisas\Epne, Confail,Confill par.)	41	CISAL	4
RDB Parastato	18	RDB - CUB	1
Feder. Aut.CONFSAL/UGL	6	UGL	1
		ASGB/USAS	1
TOTALE	213		23

Tabella n. 4

Aziende

Aziende — *Organizz. sindacali rappresentative*	DISTACCHI	Aziende — *Confederazioni rappresentative*	DISTACCHI
CGIL - Aziende	9	CGIL	1
CISL - Aziende	9	CISL	1
UIL - Aziende	3	UIL	1
RDB Aziende	1	RDB - CUB	0
C.S.A. (Cisal v.f.,Snams/Cisal,Cisas Az.Aut.,Tecstat-Fasil-Usppi,Confill,Confail,Snala Mon.-Confsal)	1	CISAL	0
TOTALE	23		3

Tabella n. 5

Regioni - Autonomie locali

Regioni - Autonomie locali — *Organizz. sindacali rappresentative*	DISTACCHI	Regioni - Autonomie locali — *Confederazioni rappresentative*	DISTACCHI
CGIL - F.P./ Enti locali	181	CGIL	20
FIST - CISL	175	CISL	18
UIL enti locali	81	UIL	8
FNEL (Ugl,Cil,Cildi-Fildi,Quadril,Sinpa,Ospol,Consal-Fednadel,Sal)	19	UGL	2
C.S.A. (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas Fisael,Confail-Unsiau,Confill ee.ll.-Cusal,Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	22	CISAL	2
DI.C.C.A.P. Confsal (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal,Sulpm/Confsal)	25	CONFSAL	3
		ASGB/USAS	1
TOTALE	503		54

Tabella n. 6

Sanità

Sanità — *Organizz. sindacali rappresentative*	DISTACCHI	Sanità — *Confederazioni rappresentative*	DISTACCHI
CGIL - F.P.-Sanità	105	CGIL	11
FIST - CISL	129	CISL	13
UIL - Sanità	64	UIL	7
RSU: Snatoss,Adass,Fase, Fapas,Soi,Sunas.	31	USAE	3
Fed. naz. Fials-Confsal Sanità	19	CONFSAL	2
C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità,Cisal(Fls/Cisal,Cisal Sanità,Dirsan Cisal),Confill Sanità-Cusal,Confail-Failel-Unsiau,Fenspro-Fasil-Usppi)	10	CISAS	1
		ASGB/USAS	1
TOTALE	358		38

Tabella n. 7

Scuola

Scuola — *Organizz. sindacali rappresentative*	DISTACCHI	Scuola — *Confederazioni rappresentative*	DISTACCHI
CGIL - SNS	148	CGIL	17
CISL - Scuola	273	CISL	31
UIL - Scuola	70	UIL	8
CONFSAL - SNALS	224	CONFSAL	23
Fed. naz. GILDA/UNAMS	37		
		ASGB/USAS	1
TOTALE	752		80

Tabella n. 8

Ricerca

Ricerca *Organizz. sindacali rappresentative*	DISTACCHI	Ricerca *Confederazioni rappresentative*	DISTACCHI
CGIL - Snur	7	CGIL	1
CISL - Ricerca	10	CISL	1
UIL - P.A.	5	UIL	1
USI - RDB ricerca	1	RDB - CUB	0
UNIRI (Anpri/Epr -Cida Ricerca)	2	CIDA	0
TOTALE	25		3

Tabella n. 9

Università

Università *Organizz. sindacali rappresentative*	DISTACCHI	Università *Confederazioni rappresentative*	DISTACCHI
CGIL -Snur	11	CGIL	1
CISL - Università	12	CISL	2
UIL - P.A.	6	UIL	1
Fed.Confsal/Snals Univ.-Cisapuni	3	CONFSAL	0
C.S.A. di Cisal Università (Cisal Un.,Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confill Un.-Cusal,Tecstat Usppi)	1	CISAL	0
TOTALE	33		4

Tabella n. 10 - Residui dei n. 269 permessi cumulati che restano a disposizione delle Confederazioni dopo la definizione delle tabelle allegate da n. 2 a n. 9

CGIL	51
CISL	51
UIL	5
CISAL	11
CONFSAL	7
UGL	8
USAE	6
CISAS	2
TOTALE	141

Tabella n. 11 - Permessi aggiuntivi delle Confederazioni dei Comparti e delle Aree della Dirigenza

Confederazioni [1]	*ORE SPETTANTI*
CGIL	4.755
CISL	4.755
UIL	4.755
CISAL	4.755
CONFSAL	4.755
CONFEDIR	4.755
CIDA	4.755
RDB CUB	4.755
UGL	4.755
COSMED (ammessa con riserva)	4.755
totale	47.551

[1] comprensive delle ore delle dirigenza immediatamente attivabili (art.19 comma 6 lett.b)

Tabella n. 12 - Permessi aggiuntivi delle Organizzazioni Sindacali dei Comparti (tabella riassuntiva)

Ministeri	37.600
Enti Locali	97.642
Parastato	14.147
Aziende	8.513
Sanità	89.503
Ricerca	2.802
Scuola	128.155
Università	7.515
	385.877

Tabella n. 13

Ministeri *Organizz. sindacali rappresentative*	ore spettanti
CGIL - F.P.	7.121
CISL - FPI	10.792
UIL - Stato	6.284
CISAL - FAS	4.203
CONFSAL - UNSA	5.564
RDB Statali	1.810
Fed. Sind.UGL Stat./ANDCD	1.825
totale	37.600

Tabella n. 14

Parastato *Organizz. sindacali rappresentative*	ore spettanti
CGIL - F.P.	2.466
CISL - FPI	5.111
UIL- P.A.	2.086
C. S. A. di Cisal\Fialp (Cisal\Fialp,Usppi-Cuspp,Cisas\Epne,Confail,Confill par.)	2.661
RDB Parastato	1.189
Feder. Aut. CONFSAL/UGL	634
totale	14.147

Tabella n. 15

Regioni - Aut. locali *Organizz. sindacali rappresentative*	ore spettanti
CGIL - F.P./ Enti locali	34.183
FIST - CISL	31.168
UIL enti locali	15.671
FNEL (Ugl,Cil,Cildi-Fildi,Quadril, Sinpa,Ospol,Consal-Fednadel, Sal)	4.841
C.S.A. (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael,Confail-Unsiau,Confill ee.ll.-Cusal,Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	5.668
DI.C.C.A.P. Confsal (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal,Sulpm/Confsal)	6.110
totale	97.642

Tabella n. 16

Aziende *Organizz. sindacali rappresentative*	ore spettanti
CGIL - Aziende	3.271
CISL - Aziende	3.142
UIL - Aziende	1.072
RDB Aziende	678
C.S.A. (Cisal v.f., Snams/Cisal,Cisas Az.Aut.,Tecstat-Fasil-Usppi, Confill,Confail,Snala Mon.-Confsal)	350
totale	8.513

Tabella n. 17

Sanità *Organizz. sindacali rappresentative*	ore spettanti
CGIL - F.P.-Sanità	26.135
FIST - CISL	30.167
UIL - Sanità	15.137
RSU: Snatoss,Adass,Fase,Fapas,Soi,Sunas	8.999
Fed. naz. Fials-Confsal Sanità	5.242
C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità,Cisal(Fls/Cisal,Cisal Sanità,Dirsan Cisal),Confill Sanità-Cusal,Confail-Failel-Unsiau,Fenspro-Fasil-Usppi)	3.823
totale	89.503

Tabella n. 18

Ricerca *Organizz. sindacali rappresentative*	ore spettanti
CGIL - Snur	842
CISL - Ricerca	1.063
UIL - P.A.	580
USI - RDB ricerca	151
UNIRI (Anpri/Epr - Cida Ricerca)	166
totale	2.802

Tabella n. 19

Scuola *Organizz. sindacali rappresentative*	ore spettanti
CGIL - SNS	25.803
CISL - Scuola	46.119
UIL - Scuola	13.618
CONFSAL - SNALS	34.754
Fed. naz. GILDA/UNAMS	7.861
totale	128.155

Tabella n. 20

Università *Organizz. sindacali rappresentative*	ore spettanti
CGIL -Snur	2.492
CISL - Università	2.787
UIL - P.A.	1.245
Fed. Confsal/Snals Univ.Cisapuni	791
C.S.A. di Cisal Università (Cisal Un.,Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confill Un.-Cusal,Tecstat Usppi)	201
totale	7.515

Tabella n. 21

Confederazioni ammesse alle trattative degli accordi collettivi quadro relativi al personale dei comparti

CGIL
CISL
UIL
CISAL
RDB - CUB
UGL
CONFSAL

Tabella n. 22

Scuola **Organizz. sindacali rappresentative**	**distacchi cumulati**
CGIL - SNS	**13**
CISL - Scuola	**25**
UIL - Scuola	**6**
CONFSAL - SNALS	**18**
Fed. naz. GILDA/UNAMS	**3**
Totale	**65**

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

L'ARAN e le confederazioni sindacali si danno reciprocamente atto che i permessi ed i distacchi previsti dall'apposito accordo aziendale ICE sono da considerarsi aggiuntivi a quelli previsti dall'accordo quadro del 7 agosto e vanno pertanto a sommarsi, a seguito della legge n. 68/1998, alle prerogative previste dal citato accordo per il comparto enti pubblici non economici e continueranno ad essere fruiti dalle organizzazioni cui attualmente spettano.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nel sottoscrivere il presente accordo la CIDA (Conferazione italiana dirigenti d'azienda) esprime formale dissenso all'astensione dell'applicazione delle norme sulla rappresentatività e dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale agli enti di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 396/1997 ed 80/1998 ritenendo illegittima l'astensione, con il presente accordo, della suddetta normativa.

Roma, 19 ottobre 1998

DICHIARAZIONE A VERBALE

In relazione all'art. 5 «Estensione» del contratto nazionale quadro integrativo e correttivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, CIDA conferma la dichiarazione a verbale riguardante UNIRI ed i ricercatori e tecnologi posta al contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 agosto suddetto ove tale estensione producesse analoghi effetti per ENEA e ASI.

Conferma inoltre la dichiarazione a verbale allegata al CNQ relativamente all'area autonoma della dirigenze scolastica.

Roma, 19 ottobre 1998

99A0963

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 10 febbraio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/67/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 15 del 21 gennaio 1998 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 26 del 2 aprile 1998.

99A0993

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dei protocolli al trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica Ceca, della Repubblica di Polonia e della Repubblica d'Ungheria, Bruxelles 16 dicembre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 30 giugno 1998, n. 232, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1998 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano dei protocolli al trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica Ceca, della Repubblica di Polonia e della Repubblica d'Ungheria, conclusi in Bruxelles il 16 dicembre 1997, in data 23 settembre 1998.

Ai sensi dell'art. II, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 4 dicembre 1998.

99A0964

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla ripubblicazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, concernente: «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE», corredato delle relative note.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 febbraio 1999 si procederà alla ripubblicazione del testo del sopra indicato decreto legislativo, corredato delle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

99A1019

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 febbraio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1333
Yen giapponese	129,91
Dracma greca	322,55
Corona danese	7,4356
Corona svedese	8,9070
Sterlina	0,69110
Corona norvegese	8,6505
Corona ceca	38,358
Lira cipriota	0,58089
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,75
Zloty polacco	4,2560
Tallero sloveno	190,6592
Franco svizzero	1,5999
Dollaro canadese	1,6944
Dollaro australiano	1,7548
Dollaro neozelandese	2,0411
Rand sudafricano	6,8990

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1046

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reomedin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 667 del 23 dicembre 1998

Specialità medicinale: REOMEDIN:

iv 1 fiala 0,100 mg, A.I.C. n. 027183033;

iv 1 fiala 0,050 mg/0,5 ml, A.I.C. n. 027183045.

Società: Farmades S.p.a., via di Tor Cervara, 282 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «trattamento del fenomeno di Raynaud secondario a sclerodermia. Trattamento dell'ischemia arteriosa cronica grave degli arti inferiori, in pazienti a rischio di amputazione e quando non è indicato un intervento chirurgico o di angioplastica».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Almarytm»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 4 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale: ALMARYTM.

Società: alla 3M Italia S.p.a., strada statale 87, km 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista (Caserta).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Almarytm» 20 cpr. 100 mg, A.I.C. n. 025728015 e «Almarytm» 5 fiale 15 ml, 150 mg, A.I.C. n. 025728027 prodotti anteriormente al 5 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 344 del 20 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 1° febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0857

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Theolair»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 5 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale: THEOLAIR.

Società: alla 3M Italia S.p.a., strada statale 87, km 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista (Caserta).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Theolair» sr 250, 30 cpr. 250 mg, A.I.C. n. 025730019 e «Theolair» sr 350, 30 cpr 350 mg, A.I.C. n. 025730021 prodotti anteriormente al 5 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 322 del 6 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 1° febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoptin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 7 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale: ISOPTIN:

«Retard» 30 compresse 120 mg, A.I.C. n. 020609044.

Società: Knoll Ag - Liestal/BL - Svizzera.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche con l'introduzione di alcune limitazioni «Prevenzione del reinfarto in pazienti che non tollerano i beta bloccanti e che non hanno segni di scompenso cardiaco». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0859

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»

Il Ministero per le politiche agricole ha esaminato la richiesta intesa ad ottenere una modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata con regolamento della commissione (CE) n. 1107/96, in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92, acquisendo, tra l'altro, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulle relative modifiche.

In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle suddette modifiche.

Eventuali istanze avverse alla presente proposta di modifica di disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana da parte degli eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate.

Decorso tale termine in assenza di istanze avverse, il predetto disciplinare sarà notificato ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

B.2.

Il prosciutto di Modena è ottenuto esclusivamente dalla coscia fresca di suini nati, allevati e macellati ne1le seguenti regioni: Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, secondo le prescrizioni produttive contenute nel presente disciplinare.

C.2.

Nella zona di cui al punto C.1 devono essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi tutte le fasi di trasformazione della materia prima, previste dal presente disciplinare fino alla stagionatura completa.

I laboratori di confezionamento e affettamento del prosciutto di Modena devono essere ubicati nel territorio delle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna, nelle quali sono ricompresi i comuni di cui al punto C.1.

C.3.

La materia prima (cfr. punto B.2) proviene da un'area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia.

C.5.

Tale zona di provenienza della materia prima è rispondente a quanto richiesto dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, così come modificata dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e sue eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

C.9.3.

L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto C.9.1 appone sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il trentesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile.

E.4.3.

Infatti ai fini del presente disciplinare il completamento del processo di produzione viene attestato dalla apposizione del contrassegno costitutivo o distintivo d'origine, indicato al punto B.1 ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda *G.*

Le successive fasi di affettamento e confezionamento, non essendo propriamente fasi produttive in quanto non incidono sulle caratteristiche del prodotto finale, ma ne trasformano semplicemente l'aspetto e la porzionatura ai fini della vendita, vengono regolate da provvedimenti interni volti anche a disciplinare le verifiche ed i controlli presso gli operatori abilitati ad effettuare tali operazioni.

G.1.

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 il Ministero per le politiche agricole provvederà alla designazione, su proposta dei soggetti interessati, di un organismo privato di controllo, previo accertamento dei requisiti previsti dal comma 3 del predetto articolo. Tale organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero, provvederà a garantire che venga rispettato quanto previsto dal presente disciplinare di produzione nelle varie fasi della filiera produttiva.

99A0944

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo al decreto ministeriale 22 settembre 1998 recante: «Decadimento dalla concessione mineraria per anidride carbonica denominata "Leona", dell'estensione di ettari 0,93, sita nel territorio del comune di Montevarchi intestata alla società sorgente Leona S.r.l., in Montevarchi».

Si comunicano di seguito gli estremi di registrazione della Corte dei conti del decreto 22 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante: «Decadimento dalla concessione mineraria per anidride carbonica denominata "Leona", dell'estensione di ettari 0,93, sita nel territorio del comune di Montevarchi (Arezzo) intestata alla società sorgente Leona S.r.l., con sede in Montevarchi (Arezzo), via Arno, 159 - Località Levante», decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 15 ottobre 1998:

«Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1998 - Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 188».

99A0994

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Variante al piano regolatore generale

Con deliberazione di commissario straordinario n. 18 del 4 maggio 1998 è stata approvata la variante al piano regolatore generale per opere da eseguirsi al complesso demaniale «Galeone» da parte della gestione ex A.S.F.D., ufficio F.D., di Martina Franca.

99A0965

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **508.000**
- semestrale ..... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **416.000**
- semestrale ..... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **115.500**
- semestrale ..... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **107.000**
- semestrale ..... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **273.000**
- semestrale ..... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **106.000**
- semestrale ..... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **267.000**
- semestrale ..... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.097.000**
- semestrale ..... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **982.000**
- semestrale ..... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035